

CLX.

## TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — Il Presidente comunica i ringraziamenti dei congiunti del senatore Saracco per le onoranze rese alla memoria di lui — Votazione a scrutinio segreto — S' intraprende la discussione generale del disegno di legge: « Codice penale militare » (N. 201-A) — Discorsi dei senatori Brusa, Primerano, De Marinis, del sottosegretario di Stato di grazia, giustizia e dei culti, e del Presidente della Commissione e relatore, senatore Inghilleri — Il seguito della discussione è rimandato alla tornata successiva — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, delle poste e dei telegrafi, il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, e il ministro della pubblica istruzione.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Ringraziamenti.**

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza una lettera dei congiunti dell'onorevole Saracco, che rendono vive grazie al Senato per le affettuose onoranze rese al compianto senatore.

**Votazioni a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

I. Votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione di finanze;

b) di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

c) di un commissario al Consiglio superiore del lavoro.

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge discusso ieri: « Riordinamento degli istituti per la giustizia amministrativa ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Presentazione di disegni di legge.**

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Modificazioni alle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, relative al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli;

Personale civile dei depositi ed allevamento cavalli.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

**Discussione del disegno di legge: « Codice penale militare » (N. 201-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione dei progetti di legge: Codice penale militare, Codice di procedura penale militare, Ordinamento giudiziario militare ».

Prego l'onor. ministro della guerra di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore segretario Fabrizi di dar lettura del progetto di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge: (Vedi stampato n.° 201-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Brusa.

BRUSA. Onorevoli colleghi, la mia voce oggi non è quella dell'altro giorno; debbo quindi chiedere scusa se, non ostante la voce aspra e debole, io prendo la parola sopra un argomento che per natura sua richiederebbe vasta discussione, ma che, essendo stato esaminato lungamente da molti anni, subito dopo che il Codice penale comune venne in luce, non può per questo richiedere lungo discorso. Un esame diffuso di esso sarebbe tanto meno necessario oggi, pur in cospetto di tutto un nuovo e non certamente breve Codice penale militare, sia perchè, come ragion vuole, s'informa ai medesimi principii progressivi, sui quali riposa quello per la giustizia comune, senza neppur dipartirsi dalla forma perspicua e semplice di questo, sia ancora perchè dev'essere un debito particolarmente sentito dal Senato, quello di avere presente alla memoria le dotte e profonde discussioni che in quest'aula si sono svolte nell'esame del progetto che fu approvato nel 1904, sulla scorta della sapiente relazione del compianto senatore Giacomo Costa, che l'ha illustrato. L'opera dell'insigne giureconsulto merita la più viva riconoscenza da parte nostra, come quella che con somma cura, con acuto sguardo e senso pratico ha accresciuto i pregi del progetto ministeriale sì da riscuotere il plauso di coloro, i quali di queste gravi e pur poco studiate materie si sono specialmente occupati: codesto debito di riconoscenza è poi tanto più

grande per me, che in allora non aveva l'onore di far parte di quest'alto consesso.

Ed un'altra ragione perchè il nostro Parlamento si attenga a quella via che il Governo ha additato come la migliore, come la più confacente alla discussione di un vasto disegno di legge, qual è sempre un Codice. Come già in altre occasioni, così anche in questa, il Governo si è felicemente giovato del metodo opportunissimo della votazione del complesso del Codice, senza bisogno di fare la votazione dei singoli articoli. E ciò esso fece felicemente in più occasioni, e segnatamente in quella in cui fu approvato, dopo trenta e più anni di elaborazione, il Codice penale comune. Con l'averci aperta questa via non solamente semplificativa, ma logicamente pratica, della votazione del complesso della legge, il Governo ci ha in certa maniera invitati anche alla brevità.

Voi, egregi colleghi, non ignorate di certo che le disposizioni delle leggi di approvazione del Codice penale militare importano due conseguenze: l'una, la discussione e l'espressione di voti e desideri da parte del Parlamento, che il Governo dovrà prendere in considerazione e che in alcuni casi dovrà apertamente nella discussione stessa dichiarare se o meno gli paiano accettabili; l'altra conseguenza è poi questa, che nella fase successive e definitiva della formazione del Codice venga dal Governo a usarsi della fiducia in esso riposta in modo tale, da poter raccogliere l'approvazione e il plauso di coloro che espressero in Parlamento, e anche fuori, opinioni meritevoli di esser prese in considerazione. Tanto si richiede, perchè l'opera del Governo risponda pienamente al mandato, che la legge di approvazione gli conferisce, di emendare le disposizioni del Codice e di coordinarle fra loro e con quelle delle altre leggi e degli altri Codici.

È questo il metodo che ho chiamato felice, e dal quale è bene che mai il Governo debba dipartirsi ogni qualvolta si tratti di leggi molto vaste e complesse, come sono in generale i Codici: metodo veramente adatto, il solo adatto nella discussione loro. A questo riguardo siami consentito aggiungere un mio modesto pensiero. Da molti anni ho dovuto notare che all'azione legislativa del Governo e del Parlamento faccia difetto ciò che io chiamerei un organo essen-

ziale per la buona fattura delle leggi e per il loro armonico svolgimento. Non sono molti anni che fu istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri un certo segretariato della presidenza stessa, che dovrebbe ancora esistere, al quale il compianto Crispi, creatore del medesimo, aveva affidato il mandato di tener dietro a tutti i progetti di legge per essere coordinati prima della loro presentazione al Parlamento. È una parte soltanto e la minore forse, e puramente estrinseca dell'ufficio che da molti anni io vagheggio quale un mezzo più che semplicemente utile, veramente necessario, soprattutto in un Governo parlamentare, al buon andamento della legislazione. [Necessario, dico, per poco che si rifletta alle difficoltà inerenti all'applicazione e all'interpretazione delle leggi, quando in queste la forma sia ambigua, oscura o contraddittoria, come non tanto di rado accade ora. Necessario quindi, per evitare quanto più sia possibile le discrepanze e le incertezze nel pensiero legislativo, che sono il tormento della giurisprudenza e insieme un'insidia tesa alla buona fede dei consociati.

Sarebbe lungo il discorso, nè io mi vi accingerei in questo momento, se volessi chiarire l'intendimento mio in cosa della maggiore importanza, qual'è la desiderata istituzione di un Ufficio, cui fosse commesso lo studio dei disegni di legge, sia dal lato della forma, sia da quello del loro contenuto, in conformità alla direzione generale impressa alla legislazione del paese nostro. Non occorre certamente sminuire la responsabilità del Governo, usurpandone le funzioni legislative e quelle proprie del Parlamento: solo una Consulta moderatrice, quale era forse nella mente del Romagnosi, produrrebbe effetti così contrari all'essenza di un Governo costituzionale e parlamentare qual è l'italiano. Epperò io ho viva fiducia che prima o poi dell'istituto, qui accennato per incidenza soltanto, dovrà occuparsi il patrio legislatore, facendo cosa non meno, anzi più utile della creazione di un Ufficio di legislazione comparata, già pur esso utilissimo, che sinora non abbiamo saputo istituire condegnamente al pari della Francia.

Ma checchè di ciò sia, permettetemi di dire che grande e ben meritata fu la lode tributata al compianto Zanardelli dalla stampa giuridica e politica anche straniera, per avere egli sa-

puto condurre a termine il Codice penale italiano per il diritto comune, servendosi del metodo che con molta opportunità vediamo seguito dal Governo anche al presente. E fa anche oggetto d'invidia, è giusto riconoscerlo, l'esito veramente splendido ottenuto in allora dal legislatore italiano.

Ciò premesso, io entro ora nel merito della struttura e dell'indole delle disposizioni, cui si informa in generale il progetto di Codice penale militare che ci sta dinanzi. Per dire più esattamente, però, non un Codice solo ci fu presentato dal Governo, sibbene due: quello penale militare concernente i reati e le pene per i militari, che la nostra benemerita Commissione ci propone di esaminare da solo per ora, e l'altro per la relativa procedura penale; nonchè, in terzo luogo, una legge per l'ordinamento giudiziario militare, subordinata per il coordinamento al diritto comune, del pari che il Codice di rito, alle riforme che si apprestano ora nel diritto comune medesimo.

Tre sono dunque i progetti di legge ed il Governo nel presentarli al Senato ha certamente inteso di vedere tutti e tre di conserva discussi e votati. Ma deve esso pure essersi convinto, insieme all'onorevole Commissione che li ebbe in esame, che solo del primo convenisse, allo stato attuale dei lavori preparatori, occuparsi ora, riservando la discussione degli altri due a quando le riforme processuali e giudiziarie nella materia del diritto penale comune fossero, dopo una ben lunga attesa, compiute. È sembrato infatti che meglio fosse attendere queste riforme, essendosi sin da principio stabilito il concetto di una logica e doverosa subordinazione e coordinazione del diritto speciale militare al diritto comune. Il pensiero della nostra Commissione fu evidentemente ispirato al concetto, che scaturisce dall'idea stessa del coordinamento da farsi fra le disposizioni concernenti le penalità militari e quelle regolatrici delle penalità ordinarie; idea questa che servì di guida indiscussa in tutte le elaborazioni precedenti del Codice penale militare. E ben a ragione, giacchè improvvida e contraddittoria dovrebbe reputarsi una legislazione speciale, che impaziente venisse in luce appunto allora che la legislazione che consacra i principii generali apparisse prossima ad essere caduca, come prossimi ad essere

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1907

caduchi debbonsi ritenere tanto il Codice di procedura penale, quanto l'ordinamento giudiziario, entrambi nei rapporti del diritto comune. In verità, da questo punto di vista, che è quello dal quale la Commissione si è collocata, è difficile il dissenso.

Come in passato, così anche oggi il legislatore c'invita a coordinare la legislazione militare, quale legislazione speciale, al diritto comune, i cui principii generali non possono essere disconosciuti senza un perturbamento profondo della pubblica coscienza morale. Fu perciò giocoforza (pare anche a me, che pur non sono chiamato qui a difendere l'opera della Commissione) proporre che venisse distaccato per ora dagli altri due il primo dei tre disegni di legge, che solo trova nel nuovo diritto penale italiano la materia necessaria per il coordinamento. Per quanto il Governo fosse disposto a provvedere d'un tratto anche alle procedure penali militari e ai tribunali preposti alle medesime, ben fece la nostra Commissione a limitarsi per intanto al coordinamento che solo, per riuscire nè precoce nè inopportuno, poteva sin d'ora ottenersi.

Coordinare le disposizioni del Codice penale militare sostantivo al diritto comune poteva bensì voler significare anche coordinare il Codice penale militare *addiettivo* (userò io pure la bella espressione del nostro egregio relatore, onorevole Inghilleri). Ma se le leggi di rito e di giurisdizione provvedono ad attuare quelle di diritto sostanziale, delle quali altro non sono che mezzi rispetto al fine, e se quindi stretto è il nesso che lega insieme l'una con l'altra parte della legislazione, e se con questo motivo si spiega pertanto il triplice disegno concepito, formulato e proposto a un tempo dal Governo al Parlamento, ben fece però, lo ripeto, la nostra Commissione e, con essa, anche il Governo, a non riservare il tutto, e Codice penale, e Codice di procedura, e ordinamento giudiziario militari, per la sola ragione di quel nesso, mentre era ed è, senza dubbio, possibile, era ed è, incontestabilmente, desiderabile che si ponesse termine ai lunghi indugi, almeno per quella parte che non incontra difficoltà di coordinamento ai principii del diritto penale comune, che sono appunto i principii affermati nel Codice penale sostantivo del 30 giugno 1889, la cui non breve pratica ap-

plicazione è già per se stessa una garanzia e uno speciale incoraggiamento.

Mi è parso di dover rilevare questo punto per superare una specie di mia riluttanza. Dal mio punto di vista avrei preferito, infatti, che fosse stato possibile, anzi, necessario, far procedere di conserva la discussione di tutti e tre questi disegni di legge. La ragione mi pare facile a intuirsi.

Comprende ognuno che la grossa questione, sempre viva e agitata fra i criminalisti, della separazione del reato militare, propriamente detto, da quello comune, può offrire difficoltà pratiche meno gravi, meno paurose, ove a giudicare sulle accuse per reati militari fossero chiamati i giudici giurisperiti ordinari o almeno tribunali misti, composti, cioè, similmente al nostro supremo tribunale militare, di ufficiali militari e di magistrati dell'ordine giudiziario comune. Una tale riforma sta ora appunto per fare il legislatore di un paese, che per molte ragioni noi prendiamo spesso a modello; tante sono le affinità di origine e di sentimenti che fra quello e il nostro tutti riconoscono. Basterebbe gettar uno sguardo al di là delle Alpi e vedere quello che sta per decidere il legislatore francese, il quale si accinge a rivedere questa ch'è di tutte la parte più importante del diritto penale militare, voglio dire la costituzione del giudice, l'ordinamento giudiziario militare.

Sa ognuno che il legislatore francese intende ora a sopprimere i tribunali militari, sostituendovi quelli di diritto comune, salvo, beninteso, la competenza dei tribunali speciali durante la guerra; inevitabile eccezione al diritto comune, sulla quale non può nascere il minimo dubbio, come ne attestano anche le legislazioni più avanzate

Ebbene, può essere ch'io m'illuda, ma parmi certo, che se l'ordinamento giudiziario fosse oggetto delle attuali nostre deliberazioni, credo anche senza il Codice di procedura penale, e dato che, com'è nel voto dei più illuminati, la giustizia militare venisse per tal modo sin d'ora ad essere deferita ai tribunali ordinari, o almeno a tribunali misti, con molta maggiore facilità di consenso si potrebbero accogliere nel Codice penale militare le numerose, molto numerose, figure di reati propriamente di diritto comune, che vediamo elencati nel disegno

che stiamo esaminando, e fatti trasmigrare dal diritto comune nel militare per la sola qualità militare del soggetto e della convivenza del consorzio militare nella caserma e nel reggimento. Parmi chiaro che la tecnica capacità del magistrato ordinario, da solo o col concorso dell'ufficiale militare che porti l'esperienza delle condizioni di questa convivenza o di questo consorzio e delle ripercussioni di esse nelle ragioni della reità e della penalità, offrirebbero anche a molti avversari di codesta trasmigrazione dal campo del diritto comune nel militare, un argomento di non poco valore per renderli meno restii di fronte alle convenienze e agli espedienti che vi possono nella pratica condurre il legislatore; il quale legislatore, del resto, stabilisce le sue norme in considerazione dei bisogni praticamente sentiti, e non di semplici contemplazioni astratte.

Non è possibile affermare che negli ufficiali militari si trovino riunite, e nel grado necessario, quelle cognizioni e quell'esperienza del diritto e delle leggi, sì sostantiva come di rito, che debbono possedersi sempre per amministrare giustizia, massimamente in tema d'imputabilità, di penalità, di cause influenti sull'una e sull'altra per modificarle o estinguerle, in tema di azione penale, di condizioni per la sua validità e per il suo esercizio, e va dicendo. Vi sono, è vero, ufficiali militari che pur sarebbero all'altezza di queste delicatissime e spesso ardue funzioni, ma formano essi eccezioni rarissime, ben lungi dal potersi invocare come regola. Ad ogni modo, non sembra che siavi coerenza logica da parte di un legislatore, quando, riconosciuta ch'egli abbia la necessità di giudici esperti nel diritto e nelle leggi dello Stato per giudicare i cittadini in generale, anche i più matricolati malfattori, non si faccia poi scrupolo di disconoscere tale necessità in rapporto ai figli della patria, sui quali la patria fa il massimo assegnamento per la propria difesa.

Comunque sia valutato il particolare pregio del giudizio dei pari per la vita e il consorzio militare, evidentemente il magistrato ordinario gode tuttavia la meritata reputazione di saper garantire meglio le condizioni della giustizia. Il giudizio dei pari, che a primo sguardo apparisce il migliore, non lo è davvero che sino a un certo punto. Sonvi cognizioni tecniche e

di pratica esperienza di leggi e di giudicatura, che non si possono pretendere nè dagli ufficiali minori, nè dagli stessi ufficiali maggiori per quanto siano elevati nei gradi dell'Amministrazione militare, giacchè il loro ufficio principale è lo studio dell'arte militare e della preparazione della difesa del paese; ond'è che a loro mancano le condizioni che si ha il diritto di trovare e che si trovano realmente presso la magistratura giudiziaria del diritto comune. Ecco perchè si deve desiderare che giunga presto in porto una riforma tale dei tribunali per l'esercito e l'armata in tempo di pace, che, *ad instar* della costituzione mista del supremo tribunale militare, assicuri il concorso di elementi tecnici esperti nella scienza e nella pratica delle leggi e dei giudizi penali. Questa trasformazione dei tribunali territoriali inferiori parrebbe a me che dovesse render meno difficile la soluzione della pur sempre ardua questione fondamentale intorno alla separazione del reato militare dal reato comune.

La situazione, nella quale il legislatore italiano è posto nelle presenti circostanze, è dunque una situazione fatale. Non può egli rinunciare ora al coordinamento del Codice penale militare, che da troppo tempo si fa aspettare con grave iattura della giustizia militare confrontata con quella ordinaria. Deve egli dunque rassegnarsi alla fatalità delle circostanze. Ciò posto, parrebbe ragionevole, che si debba andar un po' a rilento nell'accogliere reati, che per l'indole loro sarebbero piuttosto di diritto comune, fra quelli speciali militari; e ciò unicamente e precipuamente per considerazioni di mera convenienza, ragioni peraltro molto serie e bellamente esposte nella molto accurata relazione, degna di molti encomi e ringraziamenti al suo valoroso autore, onor. Inghilleri. Ben si può convenire con l'illustre nostro collega, che il consorzio militare, la vita in comune dei militari influisca grandemente a determinare, se non addirittura il preciso carattere militare, la convenienza, in non pochi casi, di attribuire al fatto, al reato, una specie di militarità, o di criterio militare.

Indubbiamente, per esempio, un furto, una offesa tra commilitoni, sia in forma di violenza, sia in forma d'insulto o d'ingiuria, si aggira in un ambito che la vita esteriore, la grande vita del pubblico quasi quasi non pe-

netra, o non penetra affatto, perchè il gran pubblico può talora conoscere quei fatti minuscoli, ma non può risentirne, come osservava lo stesso nostro relatore, quel danno mediato che è proprio di ogni qualsiasi reato penale; onde a giudicarne bastano i Consigli di disciplina. Se poi il reato abbia una gravità maggiore, allora ci sarà la ripercussione al di fuori della caserma, al di fuori del reggimento, ci sarà una commozione esteriore, ci sarà quello che si chiama il danno mediato, ch'è essenziale alla costituzione di ogni delitto penale nel senso proprio della parola.

Ma, appunto, questo essendo l'elemento costitutivo e necessario, l'essersi commesso il fatto nell'ambito ristretto della vita militare o al di fuori di questo sembra indifferente nella questione della giuridica natura del reato. E allora sembra anche lecito domandarsi se davvero il mantenergli l'impronta di reato militare, che oggi la legge gli attribuisce, giovi al movimento progressivo odierno della legislazione, secondando il quale si giunge piuttosto a restringere la sfera del diritto speciale, anzichè conservargliela estesa più o meno nel campo del diritto comune.

Vero è che per fare le parti uguali laddove la condizione delle cose si presenta disuguale, bisogna bene dare norme coerenti alla disuguaglianza stessa. Ma qui sorge una delicata questione. Convieni veramente ai tempi che corrono mostrarci più rigidi noi di quello che non sarebbero, per esempio, altri Stati che hanno posseduto uomini di guerra che portano il nome di Napoleone e di Moltke? Moltke diceva che senza disciplina l'esercito non sarebbe mai capace di vincere una battaglia. Ma la violazione della disciplina è una cosa, e l'offesa al diritto comune è un'altra; profonda è la differenza fra quella e questa.

Il vero si è che sonvi fatti, sui quali il diritto penale militare imprime una certa nota comune, per cui esso è ritenuto sempre diritto presso i vari Stati civili, sia che questi abbiano, oppur no, eserciti permanenti; la Svizzera non possiede un esercito permanente, e tuttavia le sue leggi penali militari sono affatto analoghe a quelle degli altri Stati che ne posseggono.

In fatto di estensione del carattere militare dei reati, s'incontrano certamente non poche

divergenze, ma queste non vanno generalmente fino agli estremi limiti, e non può dubitarsi che la tendenza contemporanea volga piuttosto a restringere, anzichè ad allargare il campo dei reati qualificati militari e soggetti alla giurisdizione militare.

La Germania, Stato eminentemente forte dal punto di vista militare, Stato preso a tipo da quanti studiano le questioni della disciplina militare in relazione alle condizioni pratiche per assicurare la integrità e l'indipendenza della patria, dopo una faticosa elaborazione del suo diritto, ha di recente mostrato molta forza di progresso, che sembra maggiore di quella, della quale, fa pur notevole testimonianza il progetto, quale è escito dalle mani del Governo e della benemerita nostra Commissione.

Si può dubitare, a ogni modo, se basti in ogni caso la semplice comunanza della vita militare, per attribuire a un reato comune quel carattere speciale che lo faccia entrare nella stretta cerchia di un diritto essenzialmente informato alle ragioni della disciplina dell'esercito di terra o dell'armata di mare. Il furtarello, col quale il militare si provvede di piccoli oggetti del commilitone, affine di trovarsi in regola nella imminente rivista che faranno i superiori, si sottrae, come dicevo poc' anzi, e benchè in se stesso sia un delitto comune, alla stessa giurisdizione speciale del tribunale militare, nonchè a quella ordinaria, per cadere in quella meramente disciplinare; ciò accade appunto per effetto della vita di caserma e di reggimento, segregata dal consorzio più ampio, nel quale impera il diritto sociale e non più il solo disciplinare. Per tale motivo, dunque, e in tale senso, si prescinde dalla natura intrinseca del fatto, e si tiene giustamente conto delle necessità o convenienze determinate dal consorzio quasi familiare, in cui si svolge la vita militare.

Ciò ha fatto pure la nostra Commissione e, con essa, l'onor. relatore Inghilleri. Come si è fatto questo in un senso, si è creduto di poterlo fare anche nell'altro opposto, avocando alla sfera del diritto militare, reati che di militare nulla o troppo poco avrebbero, oltre la qualità o stato personale degli agenti, onde forse non sempre gioverebbe che vi fossero compresi.

Certamente l'opera critica per fare una cer-

nita richiederebbe un'analisi nè facile, nè breve, che non sembra opportuna neppure nella discussione generale apertasi ora sul progetto di Codice che ci sta dinanzi. Sarà forse non inutile, invece, gettar prima uno sguardo sui titoli del secondo libro del Codice, che tratta dei delitti militari in ispecie, e sui capitoli nei quali i titoli stessi sono divisi. Com'è noto, il primo libro si occupa delle condizioni della reità e delle penalità in generale, il terzo delle disposizioni generali per il tempo di guerra. Di passaggio può qui essere osservato, che bene ha giudicato la Commissione senatoria di doversi alla troppo generica denominazione di *reati* sostituir quella più precisa di *delitti*, per lasciare alla giurisdizione puramente disciplinare le trasgressioni che non intaccano punto la giuridica sicurezza dei beni interessanti direttamente la vita militare, e che pur tuttavia rientrerebbero anch'esse nel novero generale delle violazioni della legge militare, che sono i reati militari.

Or si è appunto sull'indole o essenza giuridica dei delitti militari, che sorgono le difficoltà e le discrepanze di opinioni. Ammettiamo pure per ragioni di convenienza pratica e per evitare una riforma troppo accentuata, e precoce forse, il criterio di opportunità prevalso largamente nella legislazione attualmente in vigore. Ma nel valutare queste ragioni certamente plausibili di pratica convenienza e tutt'altro che lievi, non si è forse corso un po' troppo oltre il giusto segno? Il dubbio nasce spontaneo e di primo tratto già alla semplice lettura della lunga elencazione dei delitti compresi nel presente Codice, elencazione che non si restringe guari o all'incirca da quella dei Codici militari vigenti, che fa parere di esser quasi in presenza del Codice penale di diritto comune.

Veggasi. Nel titolo primo troviamo i medesimi delitti contro lo Stato, dei quali tratta egualmente il Codice penale comune del 1889: tradimento, spionaggio, arruolamento, violazione di segreto militare ed altri delitti contro lo Stato. Il carattere oggettivo militare c'è, ma non mancano legislazioni di Stati militarmente avanzati che lasciano anche questi fatti al diritto comune, come tutte quante le legislazioni di diritto comune non abbandonano al diritto speciale quelli pur proprii dei pubblici ufficiali, che da questi vengano perpetrati in danno della pubblica am-

ministrazione. Egualmente può dirsi di una parte dei delitti del titolo secondo, che offendono il servizio militare, cioè abuso di autorità, violazione dei doveri di un ufficio militare, alienazione e deterioramento di oggetti militari, che il Codice penale comune comprende fra i delitti contro la pubblica amministrazione, dei quali fa pur parte la concussione sconosciuta al diritto militare, mentre in questo medesimo titolo secondo potrebbero poi qualificarsi veri delitti, esclusivamente militari, l'abbandono di comando o di posto, la violazione di consegna, la diserzione, la mancanza alla chiamata in caso di mobilitazione o d'istruzione, e la mutilazione.

I delitti, sul cui carattere essenzialmente militare tutti possono essere d'accordo, son quelli del titolo terzo, che, se si eccettua il duello, son tutti veramente diretti contro la disciplina militare, e cioè disubbidienza, rivolta, ammutinamento, delitti contro sentinelle o vedette, resistenza alla forza armata e insubordinazione, quale offese all'onore e violenze più o meno gravi, fino all'esito della morte, contro un superiore. Qui mi sia lecito un ricordo personale su questa amplissima figura dell'insubordinazione. Mi avvenne, or son molti anni, il caso di un nostro militare, un carabiniere, che dopo di aver ucciso il suo superiore, si era rifugiato in Francia. La domanda di estradizione presentata a quelle autorità dal Governo italiano incontrava un ostacolo, che parve impreveduto, nella denominazione di delitto d'insubordinazione estesa nella legislazione militare nostra all'uccisione volontaria di un superiore per opera dell'inferiore. Perduta così l'indole di delitto comune, quel fatto non poteva, a mio avviso, formare oggetto della chiesta estradizione senza forzare la lettera della legge, essendo, com'è noto, compresi nel divieto di estradizione tutti i delitti propriamente militari al pari dei delitti politici semplici o misti, e così pure gli stessi reati comuni che agli uni o agli altri fossero connessi. Ond'è che, se mal non rammento, nonostante il parere della Sezione d'accusa e la richiesta del procuratore generale, l'extradizione non fu accordata. Come si vede, la classificazione militare poteva, per essere stata spinta oltre un certo limite, produrre anche un effetto contrario precisamente all'interesse militare, effetto che potrebbe fa-

cilmente prevenirsi, emendando i trattati di estradizione. L'uccisione volontaria del superiore ha senza dubbio carattere di delitto speciale per il vincolo speciale della disciplina, sul quale si collega tutto il rapporto essenziale del diritto militare.

Questa mia digressione fa venire in taglio un riscontro con la materia della bancarotta. Chi non sa come questa materia si è per lungo tempo dibattuta, e pur oggi ancora è in parte, fra commercialisti e criminalisti, senza che si esaminasse *ex professo* nè dai primi, che non potevano sentirvisi eccitati forse dalla sede dei reati di fallimento, che per vero è il Codice di commercio, nè dai secondi, dei quali più proprio può dirsi lo studio di questa grave figura delittuosa?

Per ciò che è del duello, piacemi esprimere senz'altro il mio pieno assentimento alle disposizioni proposte e alle emende recatevi dalla nostra Commissione. Già s'era compresa durante i primi lavori preparatorii la necessità di liberare, a così dire, le norme del duello militare dalle insidie del dilemma, nel quale viene tuttora gettato il militare che, non accettando la sfida, è trattato da codardo e anche punito, e accettandola e battendosi, è colpito dalla legge penale come colpevole di duello, analogamente a ciò ch'è stabilito nel diritto comune. Era data lode alla benemerita Commissione di avere mitigato la pena per l'inferiore che accetta la sfida (art. 201), e soprattutto di avere relegato fra le mere sanzioni disciplinari quelle incorse dai militari di grado eguale sfidanti o duellanti per causa di servizio, nonchè in tal caso i militari portatori della sfida, padrini o secondi (art. 205).

Nel diritto penale militare è purtroppo accaduto questo, ma per la vastità della materia, in una misura di gran lunga ben più ampia, sol oggi si son dedicati studi profondi, ad occasione delle recenti riforme, nella dotta Germania. Si è lasciato così alla competenza del militare più di quanto le ragioni della disciplina e la esperienza della vita militare lo comportassero veramente.

Ripigliando ora il novero degli altri delitti, che nel progetto di Codice si trovano elencati, bene ci si offrono di seguito, nel titolo IV, le speciali disposizioni, che io or ora indicava, concernenti i militari in congedo.

In verità, non può dirsi cessato il vincolo alla bandiera durante il congedo, ed è quindi giusto che venga a tale situazione provveduto con penalità, benchè naturalmente e proporzionalmente attenuata. Qui avrebbe fors'anco potuto il progetto, senza scostarsi sostanzialmente dal criterio generale e direttivo al quale esso s'informa, facendo bastare al carattere militare l'obiettivo elemento della convivenza dei militari nella caserma e nel reggimento, rinunciare al diritto speciale e rimettersi al diritto comune, salvo, nelle congrue circostanze, tener conto della speciale influenza che sulla misura delle pene esercitano senza dubbio la qualità personale e il persistente vincolo alla bandiera.

Vengono poi le disposizioni contro l'amministrazione militare, le quali formano il titolo quinto.

E qui pure, sembra a me, codesta sobrietà o rinunzia da parte della legislazione speciale, non sarebbe stata forse sconveniente. Vi si parla di falso in atti, in sigilli e bolli, in certificati, dichiarazioni, attestati, licenze, pesi e misure; vi si parla di peculato, di corruzione, di abusi e frodi commesse nelle somministrazioni militari, non omessi l'incendio e il deterioramento di edifizii, opere e cose militari. È evidente che in tutti questi reati il legislatore guarda non tanto la natura militare della lesione, quanto in generale l'interesse di una delle numerose e delle più cospicue amministrazioni dello Stato, certo della più cospicua fra tutte, se si bada alle enormi somme di danaro che vi s'impiegano, correlative alle masse enormi di amministrati appartenenti all'esercito e all'armata, e al valore stragrande dei mezzi materiali di difesa e offesa, cui pone mano e cura l'amministrazione militare.

Ma può credersi sufficiente davvero, può credersi decisivo codesto criterio, reputato obiettivo, dell'interesse dell'amministrazione militare? È lecito dubitarne, perchè l'argomento proverebbe troppo, sì che applicandolo anche a tutte e singole le diverse amministrazioni generali dello Stato, a tacere di quelle locali, si giungerebbe alla creazione di tanti codici penali speciali quante sono le medesime. Si potrebbero fare confronti con le leggi straniere, ma tali confronti non reggono sempre, o non sempre agevolano la dimostrazione delle tesi.

Quello che sembra potersi dire con sufficiente sicurezza, si è che altri diritti non meno del nostro curanti delle istituzioni militari, si mostrano più parchi nell'avversione dei malefizi di diritto comune alla speciale cerchia del diritto militare, appagandosi essi di opportuni e necessari aumenti delle penalità.

Si è così, per esempio, che nel suo Codice di diritto penale comune la Germania prevede e punisce, se non erro, il tradimento e lo spionaggio dei militari, beninteso tranne che nello stato di guerra. Nello stato di guerra la inevitabilità della giustizia militare è convinzione universale; ma durante la pace c'è almeno forte ragione di esitare ad ammettere la lunga serie di reati sopra indicati e compresi nel titolo quinto.

Dovrò io, dopo ciò, proseguire ripetendo super giù gli stessi dubbi, gli stessi dissensi eventuali rispetto ai titoli successivi? Incominciando dal sesto sui delitti contro l'Amministrazione della giustizia, quali sono il rifiuto di ufficio legalmente dovuto la calunnia, la istigazione a delinquere, il favoreggiamento, l'evasione procurata? Quel medesimo criterio che parve sulla base dell'interesse della giustizia nella vita militare, giustificare siffatte estensioni del diritto speciale nel campo del diritto comune, condurrebbe ancor più in là, ritogliendo a quest'ultimo anche i falsi in giudizio, cioè la falsità dei testimoni, dei periti e degli interpreti, che il progetto non abbandona invece al diritto comune, se non perchè manca qui la ragione di maggior severità di castigo per i militari colpevoli delle falsità medesime.

Ma questa ragione della quantità della pena, che non basta di certo se già il fatto non abbia carattere intrinsecamente militare, non è essa, all'infuori dei già esaminati casi d'insubordinazione, la sola che per suffragare le sanzioni del titolo settimo che tratta dei delitti contro la persona dei militari, cioè lesione personale, diffamazione e ingiurie, come pur quelle altre del titolo ottavo concernente i delitti contro la proprietà dei militari e dell'Amministrazione militare, che sono il furto, la truffa, l'appropriazione indebita e la ricettazione? Nei casi, nei quali il rapporto militare apparisce meno sbiadito, cioè quando l'offesa colpisce superiori gerarchici nelle persone e nei beni, perchè non dovrebbe ritenersi bastevole l'aggravio

delle pene? Rispetto alle persone estranee alla milizia, delle quali si occupa il titolo nono che comprende le sanzioni speciali per le persone imbarcate, e per i piloti e marinai di commercio, la legge aveva due vie fra le quali scegliere: o lasciare che per queste persone le norme generali del concorso nei reati militari venissero completate nel Codice comune, solo aggravando per esse le pene, oppure, come fa il progetto, inserirle nel diritto penale speciale. Nell'un modo o nell'altro la scelta può parere d'un'importanza inferiore a quella da tutti riconosciuta al principio fondamentale su cui riposa la separazione del delitto militare dal delitto comune. Senonchè deve sempre aversi riguardo alla necessità di sostituire altre pene per i non militari partecipi nel reato previsto nella legge militare, a quelle che fossero esclusivamente proprie del delinquente militare, quali sono la degradazione, la destituzione e la rimozione. Però neppure può sostenersi che se si fosse voluto o si volesse provvedere all'uopo, nel Codice di diritto comune, questo Codice avrebbe dovuto assorbirsi materia non sua, quando il reato in discorso non avesse precisamente carattere esclusivamente militare. Comunque sia, dato lo stato di detto Codice, non era facile provvedere altrimenti da come ha fatto l'odierno progetto, e non può quindi spiacere che nel Codice penale militare figurino le disposizioni del titolo nono in discorso; le quali si giustificano qui, tanto più se si pensi alla conseguenza, cui si sarebbe andato incontro, adottando l'altro metodo, di sottoporre a due diverse giurisdizioni i medesimi fatti perpetrati nel concorso di più persone, militari le une, estranee alla milizia le altre.

I Codici penali militari vigenti conservano ancora nel caso di concorso di reati e di pene il sistema detto dell'assorbimento della pena minore nella maggiore concorrente, e ciò quando trattasi della reclusione militare in una certa misura superiore alla pena incorsa per il reato comune. Questo sistema è giustamente scomparso dal nuovo Codice penale di diritto comune, nel quale fu stabilito invece quello del cumulo detto giuridico, vale a dire del cumulo operato sulla durata e l'intensità della sola pena maggiore restrittiva della libertà personale incorsa e proporzionale alle pene minori da applicarsi.

L'anomalia o divergenza tuttora esistente in questo principio generale fra diritto militare e

diritto comune, viene ora a cessare, mediante le provvide disposizioni del primo libro del progetto, le quali, non occorre dirlo, si uniformano al diritto comune.

Pongo ora termine alla lunga elencazione, ricordando le disposizioni speciali concernenti il tempo di guerra. La è questa una materia che sente ogni giorno l'influenza dei tempi nuovi o, meglio, dei progressi incessanti del diritto bellico, determinati via via dalla diffusione sempre maggiore e più intensa dei sentimenti di umanità. La celebre Convenzione di Ginevra per la protezione dei malati e dei feriti in guerra, la quale ebbe recentemente un'estensione anche alla guerra marittima, è certo un tipo, forse il tipo più spiccato di quelle provvidenze, delle quali conveniva bene il Codice penale militare avesse a tener conto. Sonvi qui purtroppo, possibilità e facilità anche di dolorose violazioni delle regole, che il diritto contemporaneo applicato alla condotta della guerra sul continente o sul mare cerca di prevenire, sancendo penalità e responsabilità, mercè le quali la protezione dell'infelice, dell'eroe che cade in guerra, sia attuata nella maggiore estensione possibile; e questo non poteva non essere materia del nuovo Codice penale militare, mentre ora queste umane regole del diritto bellico si trovano sparse nelle Convenzioni internazionali e racchiuse nei Regolamenti interni di disciplina e similmente.

Giunto così all'ultima parte del codice, rivolgendo ora l'occhio indietro, e pensando al rigore dei principii, chè non è sempre possibile attenervi nella legislazione, specialmente, quando tradizioni e consuetudini vi si mostrano sfavorevoli o contrarie, siami concesso dire, che fra il rigore stesso, e ciò che si è reputato di fare nel presente progetto di Codice militare, correrebbe tale una distanza, da far apparire non del tutto eccessivo il desiderio mio di vederla accorciata. In verità, il carattere militare del reato, che consiste nell'agire del militare *uti miles*, e non altrimenti, si riscontrerebbe molto difficilmente fuori dei seguenti reati: diserzione, mutilazione, simulazione di malattia e incapacità che esimano dal servizio; insubordinazione, quale mancanza di rispetto ai superiori, rifiuto d'obbedienza ai medesimi; codardia, abuso del potere d'ufficio nel servizio, quale reato correlativo a quello d'insubordinazione;

abuso di potere militare, psichico o fisico, in guerra, da parte del superiore per costringere l'inferiore ad atti che esorbitano dagli scopi militari o ad essi sono contrari, come bottino illecito, saccheggio, vie di fatto sui prigionieri; e violazione di doveri in servizio mediante fatti, con cui per dolo o colpa, il militare agisce contro i propri precisi doveri. Ma io capisco bene che il Governo e la nostra Commissione dovevano superare difficoltà grandi per inoltrarsi nella via testè indicata. I loro sforzi non furono molto evidenti, nè molto notevoli. Di che la causa, più che a loro stessi, va fatta risalire allo stato in cui trovansi gli studi sulla importante e ardua materia presso di noi e altrove.

Il passo segnato intanto dalla nuova legislazione generale militare nella strada del progresso fa sperare già bene dei non lontani progressi avvenire, onde non parrà fantastica solamente la speranza in una non lontana più vasta e decisiva riforma, quale è voluta anche per favorire specialmente la prevenzione dei reati, mediante le norme e g'istituti della penalità militare. Debbo poi dichiararmi particolarmente soddisfatto della risoluzione, oserei dire energica, presa dalla nostra benemerita Commissione in tema di ebrietà, quale causa influente sulla imputazione del reato.

Ognuno sa che questa causa minoratrice della reità, nel campo del diritto penale militare non ebbe l'accoglienza che il diritto penale comune le ha riservata, considerandola quale altra delle cause influenti sulla imputazione alla pari delle medesime. Non mancano perciò legislazioni che neppure hanno sentito il bisogno di speciali disposizioni sulla ebrietà, come n'era esempio lo stesso Codice toscano. E non è certamente per odio a questo stato vizioso e pericoloso, per quanto transitorio, che l'art. 48 del vigente Codice penale comune esclude, nell'ultimo suo capoverso, le diminuzioni di pena stabilite per l'influenza esercitata dall'ubriachezza sulla libertà o coscienza degli atti, quando tale stato sia stato procurato per facilitare l'esecuzione del reato o per preparare una scusa. Alla ripugnanza e pericolosità che presenta l'ubriachezza manifesta e in pubblico provvedono le penalità contravvenzionali.

E in tal senso è bene che siasi decisa la nostra Commissione, discostandosi non pure dai Codici militari vigenti nel Regno, ma dallo

stesso progetto approvato dal Senato nel 1894. Essa si è uniformata così interamente alle norme del diritto comune, e senza la limitazione di delitti, mantenuta nel progetto ministeriale per i delitti di rivolta, ammutinamento e insubordinazione, ha ammesso la scusa dello stato di ubriachezza accidentale o volontaria, che scema grandemente l'imputabilità. Non giova negare la verità di questo stato, segnatamente per dedurre un'odiosa eccezione al principio regolatore in generale delle scuse nei soli casi di alcuni delitti, ad esclusione di tutti gli altri, mentre la ragione che si crede valere per quelli dovrebbe farsi valere per tutti, e mentre, d'altro lato, l'arma più efficace, più sicura e più pronta nei casi di delitti commessi in istato di ubriachezza si deve cercare, e si trova, nell'azione disciplinare, azione che può bene adeguare in severità il male che si vuol prevenire e punire.

Io dunque tributo volentieri la mia lode alla Commissione per il progresso che coraggiosamente seppe compiere in questo delicato argomento.

Un altro e non meno legittimo titolo alla lode e alla gratitudine nostra, credo io, è pur dovuto alla nostra Commissione per avere scritto in favore dell'abolizione progressiva della pena di morte nel diritto militare di pace, quella luminosa disposizione del suo art. 5 *bis*, che attribuisce al tribunale la facoltà di sostituire all'estremo supplizio la pena dell'ergastolo, o reclusione a vita, ch'è troppo spesso più o meno terribile e severa, secondo le condizioni morali, psichiche e fisiche del paziente e anche della sua famiglia, art. 5 *bis*, che al tribunale stesso prescrive poi espressamente il divieto di infliggere la pena di morte quando ritenga che l'applicazione sua non sia necessaria alla sicurezza dello Stato e della milizia.

Da gran tempo costantemente contrario alla pena di morte nelle ordinarie condizioni della società, nelle quali essa non può dimostrarsi necessaria e manca perciò dell'efficacia pratica che ancor non pochi suppongono esserle propria, io sono particolarmente lieto di questo passo decisivo verso la totale abolizione nel diritto militare di pace, salvo per ciò che concerne la suprema necessità della guerra, per le quali sarebbe persino praticamente impossibile subordinare l'esecuzione capitale agli ordinari

istituti che temperano sempre in pace l'estremo rigore del diritto punitivo.

La facoltà della scelta può parere forse un potere esorbitante nelle mani del tribunale; ma il tempo in cui la sfiducia nel giudice induceva a irrigidire la coscienza e a impedirgli di fare giustizia, secondo la rettitudine dell'animo suo, sanno sempre più allontanandosi dai costumi nostri e dalla scienza penitenziaria moderna. Per tutta prova può bastare la facoltà, che in tutti i casi è attribuita al magistrato, di moderare la pena dichiarando l'esistenza di circostanze attenuanti che la legge non ha definito, non intende nè saprebbe definire per le innumerevoli varietà dei casi. Sia dunque benedetta la Commissione che fa muovere alla nostra penalità militare un passo modesto in apparenza, ma in sostanza e per gli effetti generali sulla pubblica opinione e sull'indirizzo futuro del nostro diritto militare, di non dubbio grande valore.

Quel giudice che possiede necessariamente il ben più esteso potere di assolvere, non deve reputarsi immeritevole di quello, di tanto minore, di minorare l'estrema penalità, surrogando, giusta il ponderato e sereno giudizio suo, l'ergastolo alla pena capitale. Nè vuol essere passata sotto silenzio quella tremenda perplessità, nella quale è immersa la mente di chiunque mediti sui più raccapriccianti enormi misfatti, per i quali soltanto si riserverebbe la pena di morte; spesso e molte volte sono il prodotto non tanto di una sconfinata perversità del malfattore, quanto piuttosto, come ogni di più insegna l'esperienza psichiatrica, di uno stato profondamente turbato e quasi sempre invariabile della mente travolta negli abissi i più oscuri, nei quali sol regna la *infelicitas fati*. Ivi il giudice illuminato, ivi soprattutto, deve cercare di dar ragione alla volontà e allo spirito della legge, traducendo in atto ciò che di vero può riconoscersi nell'espressione un po' enfatica di Cicerone, quando del giudice diceva essere praticamente la legge parlante.

Scegliamo bene il giudice, facciamo sì ch'esso meriti la fiducia necessaria alla retta interpretazione e applicazione dei testi: ed ecco ancora una volta manifesto il nesso che sin dal principio del mio discorso ho posto in rilievo fra gli ordini giudiziari di rito da un canto, e quelli sostanziali dall'altro.

Assicurate la buona scelta del giudice, quell'eminente, quella straordinaria facoltà, che già altre legislazioni, quale ad esempio l'olandese, consentono al magistrato penale, non parrà ad alcuno esorbitare dalla cerchia dell'ufficio di giudicare, e sarà reputata una necessità implicita nella volontà stessa del legislatore, consapevole della miriade infinita di varietà soggettive e oggettive nei delitti tutti, e nei più gravi in particolare.

Molte altre cose potrebbero esser dette in un esame generale di un disegno di codice così importante quale il presente. Ma io ho forse già anche troppo abusato della pazienza dei miei onorevoli colleghi, ai quali ne chiedo sinceramente perdono. Consentano tuttavia che una parola io aggiunga sull'istituto della cosiddetta condanna condizionale, che con savio accorgimento degli intenti elevati che col medesimo pur si possono conseguire nella penalità militare, la nostra Commissione ha saputo estendere dal nuovo diritto comune, fissato nella legge 26 giugno 1904, al diritto militare. I dubbi e le difficoltà che sorgevano al pensiero della estensione, non erano nè lievi nè pochi; ma essa non indietreggiò e, come in molt'altri punti, alcuni dei quali mi è piaciuto rilevare a titolo d'onore, vinse bellamente dubbi e difficoltà.

Si temeva, infatti, di non potere allogare quel benefico istituto di prevenzione punitiva ed emendatrice, nell'ambito ristretto della durata del servizio militare, e nelle speciali condizioni in cui la prova deve fornirsi dal condannato, o meglio liberato sotto condizione. Ma le savie cure di cui fa fede l'articolo 13 *bis* appagheranno anche i timidi, cui sembrasse precipitoso nel diritto militare non attendere una sufficiente o più completa esperienza fatta nel campo della delinquenza comune.

La disposizione dell'art. 13 *bis* ha dunque il merito anche del coraggio, oltrecchè quello non meno notevole di aver tolto di mezzo una disparità fra diritto comune e diritto speciale, che nella pubblica coscienza sarebbe giudicata odiosa, rispetto al militare resosi reo di lieve delitto e in circostanze tali da giustificare, a suo riguardo, la maggior benevolenza nell'uso della penalità. L'aggregazione alla bandiera della patria, ch'egli è chiamato a difendere col sacrificio personale e, occorrendo, della vita stessa, come non doveva costituire per lui un

titolo di demerito, così nemmeno una ragione per lo Stato di privarsi dei cospicui vantaggi che la scienza, sorretta dall'esperienza di non pochi paesi, si ripromette, sotto forma di squisita prevenzione, dalla condizionale rinuncia all'ordinaria penalità. Non è qui in gioco un interesse puramente particolare, come non lo è mai a chi ben guardi, in nessun caso, trattandosi di mitigazioni o rinunzie alla punizione dettata da ragioni serie e fondate. È alla sicurezza sociale, alla tranquillità del consorzio e alla saldezza degli ordinamenti pubblici, che tali temperamenti son rivolti dal provvido e sapiente legislatore. La pena carceraria è una necessità; ma ogni qualvolta possa essere risparmiata, è un dovere il rinunziarvi, chè in luogo di servire alla correzione del reo, più facilmente contribuisce a pervertirlo e ad accrescere i pericoli della ricaduta nel delitto.

Eccomi ora giunto al termine del mio discorso.

Io prego ancor una volta i miei onorevoli colleghi di scusarne la insolita lunghezza, mentre li ringrazio vivamente della benevola attenzione prestata.

Parlando di una legislazione così vasta, così complessa e in parecchi punti di non facile comprensione, qual'è la penale militare, non riesciva agevole alle mie deboli forze evitare scogli di tal natura, che in questo alto consesso dev'essere speciale dovere di evitare. Io però chiudo esprimendo con la più schietta coscienza il voto che, *rebus sic stantibus*, il progetto, la cui definitiva formulazione è commessa alle sapienti cure del Governo, assistito da una Commissione elettiva, trovi presso il Senato la migliore accoglienza. (*Approvazioni*).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole senatore Primerano, dichiaro chiuse le votazioni.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti pel progetto di legge: « Riordinamento degli istituti della giustizia amministrativa ».

Ora passeremo al sorteggio dei nomi dei senatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede delle diverse votazioni per nomina di commissioni.

Risultano sorteggiati i nomi dei seguenti senatori:

Per la nomina di un componente della Commissione di finanze, i senatori Lanzara, Cadolini, Cavalli;

Per la nomina di un componente della Commissione per i trattati internazionali, i senatori Paternostro, Massarucci e Luciani.

Per la nomina di un commissario al Consiglio superiore del lavoro, i senatori Caracciolo di Castagneta, Canevaro e Caravaggio.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge « Riordinamento degli istituti per la giustizia amministrativa »:

Senatori votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del Codice penale militare. L'onor. senatore Primerano ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Io ho domandato la parola per un semifatto personale; ed è questo. L'egregio relatore nella sua dotta relazione ha accennato ad un commissario che fece la proposta dell'abolizione della giurisdizione militare penale per il periodo di pace, pur ammettendola come necessaria, indispensabile, in caso di guerra e a bordo delle navi militari fuori le acque territoriali dello Stato. Il commissario che fece tale proposta fui io, ed il relatore non l'ha nominato, forse anche per cortesia, perchè quella proposta, del resto non ampiamente discussa, fu respinta. Siccome credo che ognuno deve assumere la responsabilità non soltanto dei fatti ma anche di ciò che dice, così vengo a dichiarare al Senato che neanche io voglio restare in ombra. Dovrei dirne le ragioni perchè la proposta che feci è grave ed io non me lo dissimulo, ma come nella Commissione fu osservato che si discuteva esclusivamente del Codice penale militare, così anche oggi, essendo in discussione soltanto il Codice penale militare, m'astengo dall'iotrattenere il Senato sopra tutte le consi-

derazioni, che mi suggerirono detta proposta, riservandomi a farlo quando verrà in discussione la legge d'ordinamento giudiziario militare, nella speranza che allora altri di me più competenti e più abili (giacchè a me competenza ed abilità difettano) possano e vogliano appoggiarla e difenderla.

Mi consenta però il Senato una semplice dichiarazione che è questa: io non fui mosso a fare detta proposta da mitezza soverchia d'animo, non voglio attenuazioni di pena pei reati, anzi ho ammesso anche la pena capitale, quantunque a malincuore e quantunque sia stata già tolta dal Codice penale comune. Il mio movente principale è che la giustizia penale sia garantita pei militari come per qualunque altro cittadino, giacchè la legge è e deve essere uguale per tutti, e i militari di terra e di mare essendo cittadini, anzi essendo militari perchè cittadini, debbono avere le stesse guarentigie che non si negano a nessuno, e nemmeno ai matricolati birbanti.

Ora queste guarentigie pei militari mancano, non per difetto di coscienza ma per nessuna abilità professionale dei giudici. Se si trattasse soltanto di un Codice penale militare che riguardasse soltanto quei reati commessi da militari che feriscono la disciplina o l'interesse militare, credo anch'io che i giudici militari in certi casi sono più competenti a giudicare dei giudici borghesi, ma noi abbiamo introdotto nel Codice penale militare tutti i reati, e abbiamo plasmato questo Codice penale militare sulle orme del Codice penale comune aggiungendovi e la pena condizionale e la graduazione delle pene, tanto che io sono rimasto sorpreso (per la prima volta in vita mia mi sono occupato di Codici penali) sorpreso dico, di vedere profusa e diffusa in più centinaia di articoli tutta la scienza di disitto e di legislazione penale.

Allora ho chiesto a me stesso: questo strumento così delicato, così difficile ad applicarsi è da affidarsi a persone affatto ignare e di scienza di diritto e di scienza giudiziaria? Ecco dove manca la garanzia. Quando si verifica lo stato di guerra allora è un'altra cosa e si capisce, perchè allora tutta la vita di una nazione è in istato eccezionale e violento, ma in pace la questione è differente e tutto deve procedere in modo normale in una nazione civile.

Non mi dissimulo le opposizioni che si fa-

ranno, giacchè molti crederanno pericolosa una modificazione di questa natura, così radicale. Io non ho questa opinione; so perfettamente che i militari debbono rispondere oltre dei reati d'indole comune anche di quelli speciali alla loro alta e difficile missione. Ma nella società ci sono una quantità di associazioni simili e per nessuna vi è una giurisdizione penale speciale. Potrei citare le guardie di città, i pompieri, le guardie carcerarie, le guardie di pubblica sicurezza, i doganieri, le guardie forestali, i ferrovieri ecc., i cui componenti hanno non solo gli obblighi comuni ad ogni cittadino ma anche obblighi speciali delicatissimi da compiere.

Ma perchè non ci sono tribunali eccezionali per tutti costoro, e ci dovranno essere invece esclusivamente per i militari? Perchè ciò sta nelle abitudini antiche e perchè non si sa tener conto del progresso dei tempi e della grande diversità che esiste tra l'esercito e la marina militare d'oggi presso di noi. Esercito e marina oggi sono la nazione stessa, sono tutti i cittadini, e sono cittadini educati a nobili idee. Non è più l'epoca delle compagnie di ventura nè dei lanzachinecchi, nè delle bande; esercito e marina sanno che la loro missione è quella della difesa della patria e dei suoi interessi e ne sono fieri. Dunque perchè questi non avranno le garanzie che sono di tutti i cittadini?

E vengo ai magistrati. Perchè diffidare dei magistrati ordinari e che hanno le qualità scientifiche necessarie e la pratica nell'amministrare la giustizia? e fidare invece in chi di queste qualità difetta?

Mi si consenta un'altra osservazione. Tutte le altre associazioni da me citate non hanno il mezzo che è proprio delle istituzioni militari, cioè la disciplina, la quale è preventiva e punitiva. E vale più la prima che consiste nell'esempio, nell'educazione, nella giustizia, nell'interessamento costante dei graduati per i propri dipendenti che considerano quasi come della propria famiglia. Abbiamo anche la disciplina punitiva; infatti i soldati sono puniti disciplinarmente, mentre gli altri cittadini non lo sono; i soldati possono andare anche alle compagnie di disciplina.

E che dirè poi dei graduati? Gli ufficiali possono essere redarguiti col rimprovero semplice e solenne, con gli arresti semplici e di rigore,

mandati in fortezza, sottoposti a Consigli di disciplina, ecc. Dunque non v'è da preoccuparsi e temere che possa indebolirsi la rigida e sana disciplina tanto necessaria all'esercito ed all'armata attuando la riforma da me proposta. Non è giunto ancora il tempo, lo credo anche io, perchè sono in piedi ancora molte cose dell'edificio medioevale e cioè il frontespizio e molti ruderi. E questi, come nelle fabbriche antiche che diventano col tempo monoliti e che non si possono abbattere e spezzare col martello e con la pala, ma hanno bisogno del piccone e della mina. Così certe riforme che oppongono la resistenza che viene dall'uso, dall'anzianità, da pregiudizi e da interessi non si compiono se il continuo martellare dei lustri non le abbatte.

Tuttavia per noi crederei giunto il momento di attuare la riforma da me proposta perchè gli esempi costanti sorti dall'esercito e dall'armata, in ogni evenienza di pace e di guerre, anche di guerre fortunate, che sono quelle che più demoralizzano, ci affidano completamente.

Non dico altro, giacchè, come ho detto in principio, mi riservo a farlo quando verrà in discussione la legge sull'ordinamento giudiziario militare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Marinis.

DE MARINIS. Egregi colleghi, lasciando le questioni ardue che derivano dalle considerazioni così nobilmente esposte dal senatore che mi ha preceduto, e limitando la nostra attenzione oggi solamente al disegno di legge del Codice penale militare, io credo che principale esame da farsi sia quello che si riferisce all'oggetto di questo Codice penale, che, è evidente, dovrebbe esser questo: il delitto militare e niente altro.

Ora, a me pare, che il disegno di legge che teniamo sotto gli occhi, considera come reato militare ogni delitto commesso da militari, ma non mi sembra che questo sia veramente esatto. Si può ritenere che il delitto comune, commesso da un militare, debba, per conseguire lo scopo per cui il Codice militare si fa, avere qualche aggravamento di considerazione penale innanzi alla Società, ma il reato militare per se medesimo è quello che offende tutto ciò che costituisce la sostanza della difesa che si ottiene per mezzo dell'esercito e della marina.

Quando dunque nel Codice penale militare io veggio gli stessi reati comuni, ma commessi da militari, io non credo che si sia raggiunto lo scopo per cui il Codice militare si è formato. Io vorrei che fosse specialmente elencato il numero dei reati militari per sè, obbiettivamente considerati, salvo ad aggiungere poi, nello stesso Codice che tutti i reati comuni che si commettono da un militare abbiano ad essere aggravati nella pena per la qualifica speciale che aveva chi li ha perpetrati.

Quali sarebbero questi reati tecnicamente ed obbiettivamente militari? Moltissimi possono essere, e sono in genere quelli che non si possono commettere se non da chi è militare.

Elencare fra i reati militari il furto? Ma il furto è un reato comune. Può la qualità dell'autore del reato inasprire la pena, ma il reato militare però è propriamente quello che, come ho già detto, offende obbiettivamente l'ordinamento istituito per la difesa nazionale. Questo obbietto credo che meriti la considerazione del Governo e della Commissione del Senato perchè nella fattura del Codice penale militare sia, torno a dire, elencato il numero dei reati che tecnicamente sono militari, che non possono cioè essere commessi se non da chi ha la qualità di militare.

In quanto alle altre osservazioni che si possono fare intorno all'ammissibilità o meno della pena di morte, alle considerazioni della penalità in rapporto al tempo di pace o di guerra e tante altre simili questioni, se ne potrà parlare quando scenderemo all'esame che si farà degli articoli del disegno di legge del quale si occupiamo.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro chiede la parola, dò facoltà di parlare all'onor. sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

**COLOSIMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Signori senatori. In questa discussione generale tre discorsi importanti furono pronunziati: quelli dei senatori Brusa, Primerano e De Marinis.

Io devo riconoscere che il più coraggioso ed il più moderno dei tre discorsi è stato quello del senatore Primerano, ma con mio dolore non posso entrare nel cuore del dibattito, perchè come ricordava il senatore Brusa, e come fanno i signori senatori tutti, la Commissione speciale per lo studio del Codice penale mili-

tare, di procedura penale militare e di ordinamento giudiziario militare propone che, poichè dinanzi alla Camera dei deputati è allo studio un progetto di Codice di procedura penale comune non si discuta ora il Codice di procedura penale militare; poichè ci potremmo da qui a non molto trovare di fronte a proposte nuove e fondamentali che forse il Senato e la Camera dei deputati potrebbero ritenere necessario d'includere anche nel Codice di procedura penale militare.

Dunque io, per questo solo, non mi soffermo a rispondere alle osservazioni importanti fatte dai senatori Primerano e Brusa; mi permettano soltanto di dire ad un così illustre patriota, qual è il senatore Primerano, una parola franca: che cioè io spero non occorrerà il piccone per demolire quello ch'egli ha chiamato monumento di carta, gli antichi progetti cioè su cui posa tutto il nostro ordinamento giudiziario; per la semplice ragione che l'abolizione del Tribunale supremo di guerra e marina è un argomento, non dico toccato, ma già discusso liberamente alla Camera dei deputati; e voglia ricordare il Senato che la Camera dei deputati per ben due volte consenzienti il ministro della guerra ed il Presidente del Consiglio, ha votato degli ordini del giorno con cui s'invitava il Governo a presentare un progetto di legge abolitivo del Tribunale supremo di guerra e marina. Ma aggiungo qualche cosa di più; esiste un progetto di legge presentato dal guardasigilli del tempo, onor. Cocco Ortu, col quale si proponeva alla Camera dei deputati ed al Senato di voler abolire il Tribunale supremo di guerra e marina.

Ricordo tutto questo perchè ho ferma speranza che quando si verrà a discutere il progetto di Codice di procedura penale militare, verrà sul tappeto la questione dei Tribunali militari, e se ne potrà discutere ampiamente e tener presente quello a cui ha alluso il senatore Brusa, cioè alla presentazione del progetto Piquard-Clémenceau fatta alla Camera francese con cui s'invitano i deputati francesi a votare l'abolizione dei Tribunali militari.

Detto questo incidentalmente, poichè la Commissione propone il rinvio, non posso entrare nel merito della questione dell'abolizione del tribunale supremo di guerra e marina e dei tribunali militari.

Aggiungerò in merito del progetto attuale

poche considerazioni, e mi permetterò di seguire un processo diverso da quello seguito dal senatore Brusa nel suo discorso.

Il senatore Brusa giustamente ha ricordato l'ampia discussione fatta nel 1894, una discussione alla quale presero parte i giuristi più eminenti del Senato e in cui intervenne l'onorevole Crispi Presidente del Consiglio del tempo e il senatore Costa, che ebbe anche a pubblicare una pregevolissima relazione; come pregevole, diceva il senatore Brusa, e mi associo, è la relazione presentata dal senatore Inghilleri, attualmente.

In quella discussione memoranda tutte le materie che ora sono contenute nel Codice furono trattate e sviscerate, e anche le osservazioni del senatore Brusa, come le osservazioni del senatore De Marinis furono largamente discusse.

Il senatore De Marinis ha prospettata una questione principale e cioè: che cosa sono i reati militari? Che cosa è un reato comune? E quando un soldato o militare deve essere punito, lo deve a norma del Codice comune o militare? Ora, onorevole De Marinis, comprendo tutta l'importanza di tale questione; ma essa fu fatta anche nel 1894 e il Senato la risolse. La relazione del senatore Inghilleri lucidissima, ne ricorda tutti i precedenti. Si invocò allora perfino Napoleone il Grande, perchè solo, nel Consiglio di Stato sostenne che i militari in tempo di pace se commettevano dei reati attinenti alla vita comune dovessero essere giudicati dai magistrati comuni...

DE MARINIS. Lasciamo stare da chi debbono essere giudicati, se ne parlerà quando si parlerà della procedura...

COLOSIMO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole senatore De Marinis, ma io volevo appunto richiamare l'attenzione del Senato sulla questione, quando si dovesse ritenere il reato militare, e quando si dovesse ritenere il reato, comune. Or bene, ripeto, che si è fatta questa discussione e si è venuti nella convinzione e si è approvato il concetto che poichè si tratta di un organismo, l'esercito, fondato sulla disciplina e sull'ossequio dell'inferiore al superiore, tutti quei reati che dai militari sono commessi contro un altro militare, contro un superiore o contro un eguale, stando

sotto le armi, dovessero essere ritenuti reati militari.

Detto ciò, ora desidererei richiamare l'attenzione del Senato soltanto su quello che attualmente il progetto ha di sostanzialmente difforme, o di comune col progetto votato nel 1894. Non riproduce, per esempio, il progetto presente del Codice penale militare, una disposizione che dette ragione nel 1894 ad un largo dibattito di diritto costituzionale; perchè in quel tempo, discutendosi della dichiarazione di stato di guerra, si volle introdurre una disposizione mercè la quale veniva codificato lo stato di assedio. In altri termini, si diceva che potesse essere dichiarato lo stato di guerra anche *in caso d'insurrezione* e per decreto Reale.

Questa disposizione non è stata integrata nel Codice presente; ma nel Codice presente, secondo me, oltre a molte disposizioni singole, ve ne sono alcune che devono richiamare l'attenzione del Senato perchè assumono una grande importanza. L'una riguarda l'abolizione della pena di morte in tempo di pace; l'altra riguarda, e lo ricordava il senatore Brusa, la condanna condizionale.

L'art. 5° aggiuntivo proposto dalla Commissione è un articolo, ripeto, che ha la più grande importanza. Esso dice testualmente così: « per i reati commessi durante lo stato di pace il tribunale ha facoltà di applicare la pena dell'ergastolo nei casi in cui il presente Codice stabilisca la pena di morte. Il tribunale infligge la pena di morte quando ritenga la sua applicazione necessaria alla sicurezza dello Stato e della milizia ». In altri termini, signori senatori, questo significa l'abolizione, in tempo di pace, della pena di morte. Mi affretto a soggiungere che per conto mio, rendo omaggio a questa idea così moderna che ha ispirato la deliberazione della Commissione speciale per il Codice penale militare.

Nel 1894 non si discusse nemmeno della pena di morte; tutti furono concordi nel ritenere che in caso di guerra fosse necessaria, ed in caso di pace per i militari non si potesse seriamente discutere dell'abolizione della pena di morte; anzi il senatore Pierantoni, il quale in quella occasione prese parte a tutte le discussioni riflettenti la parte generale del progetto medesimo, dichiarò che egli, abolizionista convinto, non si permetteva di pro-

porre l'abolizione della pena di morte per i militari, ma reclamava solo la diminuzione dei casi nei quali doveva essere comminata.

Ma dal 1894 ad oggi grandi progressi si sono fatti. Già nel 1888 il Senato aveva dovuto discutere dell'abolizione della pena di morte, ed io desidero ricordare; come un altro illustre generale, il Mezzacapo, in quel tempo, favorevole alla pena di morte, sostenendola, aggiungeva: « un solo dubbio mi nasce: se abolita quella pena sarà possibile di resistere all'opinione pubblica del Paese che farà pressione per abolirla nell'esercito ». Ed il senatore Vitelleschi, anche per conto suo, aggiunse: « non si può negare che è facile presentire, come abolita la pena capitale nella società civile, l'opinione pubblica, non senza grande apparenza di ragione, non permetterà di eseguirla sopra i cittadini militari, anche perchè col sistema del servizio obbligatorio la distinzione fra militare e civile è impossibile a mantenere con qualche razionalità ». D'allora ad oggi quanto progresso! Il Senato valuterà l'importanza della proposta della Commissione, non solamente per l'essenza della proposta stessa, per la sua portata giuridica e politica, ma anche per l'autorità delle persone che questa proposta fanno, poichè il Senato conosce che la Commissione speciale è composta anche da generali, come il Besozzi, il Primerano, il Baldissera, e di ammiragli come il Candiani, tutti illustri, qualcuno di essi, in guerra, conduttore di uomini fortunato e stimato.

Un'altra proposta viene presentata all'approvazione del Senato: quella della condanna condizionale. Importantissima, perchè il Senato non ignora che, tanto nel Belgio, quanto in Francia, quando fu votata la legge del perdono, non si ritenne che potesse essere applicata ai reati militari e tanto in Francia, quanto nel Belgio si dovettero fare leggi suppletive, speciali, per concedere la facoltà ai tribunali militari di applicare la condanna condizionale.

In Italia, o signori, la condanna condizionale, votata nel giugno 1904 non poté essere applicata dai tribunali militari; ed il tribunale supremo di guerra e marina la ritenne sempre non applicabile ai militari. Ricordo una sentenza che è rimasta esempio imitato da moltissime altre e fu pronunciata nel luglio 1905 nella causa Ghezzi; il vostro collega senatore Serena

ebbe ad estendere la sentenza. In essa si concluse che l'istituto della condanna condizionale introdotto colla legge del 1904 non era applicabile ai reati preveduti nei Codici penali militari. È inutile che io legga le parti principali di questa sentenza del tribunale supremo di guerra e marina, il cui concetto era informato a sentimenti giuridici ragguardevoli. Si dimostrò chi fosse il giudice capace di applicare la legge del perdono, fondandosi sulla dicitura dell'art. 1 della legge sulla condanna condizionale, dove si dice che può essere applicata a chi è stato condannato alla reclusione, o detenzione od all'arresto o al confino, reati non contemplati nel Codice penale militare.

Si aggiunsero considerazioni più prettamente generali, concludendo « non è possibile applicare la condanna condizionale ai militari, prima per la brevità del tempo in cui il militare presta il servizio, secondo perchè mancherebbe la repressione immediata, tanto necessaria nell'esercito ». La Commissione ora viene innanzi al Senato e, combattendo tutte le avverse obiezioni con molta dottrina, propone l'applicazione della condanna condizionale anche per i militari. Io rendo perciò il mio modesto omaggio alla Commissione perchè è stata felice in questa innovazione, come lo è stata in quella dell'abolizione della pena di morte in tempo di pace per i militari.

Sarà di benefico effetto questa disposizione introdotta nel nostro Codice penale militare? Io, signori senatori, non potrei parlare che per quel che riguarda l'applicazione della condanna condizionale nel Codice comune.

Il procuratore generale, senatore Quarta, in un suo discorso inaugurale importante, a proposito di questa condanna condizionale, ebbe a dire, nel 1905, cioè nell'anno successivo a quello in cui fu promulgata la legge del perdono, che in Italia fu applicata al 15 per cento circa delle condanne a cui era applicabile. Tale istituto ha la sua importanza, signori senatori, non solamente morale, ma anche politica, perchè lo istituto aveva ed ha lo scopo di limitare possibilmente i reati nei giovani, facendo da elemento inibitore di altri delitti, di altre delinquenze; ed ha anche lo scopo di eliminare quell'altro sconcio che constatiamo giornalmente di giovani esistenze che sono riunite nelle carceri con criminali abituati alla delinquenza, per

cui da tale scuola e da tale miscuglio non può nascere un sentimento di rigenerazione morale in coloro che sono accumulati con gente perduta nel vizio. Ora posso dire che nel 1905 per quanto la statistica non sia stata pubblicata, dal punto di vista dei risultati, i dati sono importanti e rassicuranti; perocchè i condannati ai quali era applicabile la sospensione della pena son stati circa 330 mila, quelli a cui fu applicata 80 mila, con un rapporto circa del 37 per cento. Occorreva altresì fare anche un'altra indagine per sapere quanti di coloro che avevano goduto di questo beneficio erano poi ricaduti nel reato, oppure si erano saputi mantenere in quella sfera di rispettabilità personale che non aveva dato diritto al giudice di posare nuovamente gli occhi su di essi. Una statistica somigliante noi, esatta non l'abbiamo; però ne abbiamo una che può servire di paragone: la statistica riflettente la *libertà* condizionale; ebbene, nel 1900 su 100 liberati condizionalmente appena 9 perdettero il beneficio perchè ricaduti. Dunque dal punto di vista dell'applicazione della condanna condizionale nel Codice comune, dobbiamo essere soddisfatti e contenti del risultato e degli effetti. Sarà lo stesso per i militari?

Signori senatori, ho fatto delle lunghe e pazienti ricerche e non ho potuto trovare che nella *Rivista penitenziaria* del 1906 degli elementi tratti da un discorso importante pronunziato da un deputato francese, il Klotz, il quale presentò alla Camera dei deputati anche un rapporto. Riassumo il suo discorso. Egli disse che dopo l'applicazione della legge del perdono in Francia, parliamo sempre di militari, l'effettivo dei detenuti negli stabilimenti penitenziari nel 1904, nel maggio, un mese avanti l'applicazione della legge del perdono fu di 2540, nel settembre successivo di 2503, nel dicembre 1904, di 2633, nel marzo 1902 di 2718 e nel maggio di 2992. C'era un crescendo, ed il deputato francese aggiungeva: « attualmente l'effettivo dei penitenziari comporta un aumento del 20 per cento in rapporto a quello che era al momento della votazione della legge del perdono ». E ne trae quindi conseguenze che non sono contrarie all'applicazione della disposizione che ora ci propone la Commissione del Senato, ma che ci rendono titubanti per potere con coscienza giudicare sulla bontà del beneficio che si vorrebbe

accordare ai militari. Egli finisce col dire: « noi non abbiamo che a constatare un fatto. È certo che quest'aumento di personale nei penitenziari non perora contro la legge del perdono, giacchè le statistiche qui sopra riportate non ci dicono nulla sulla media dei beneficiati dalla legge del perdono che siano tornati in carcere; questa statistica permette per lo meno supporre che la speranza del beneficio del perdono aumenta il numero dei delinquenti in assai grande proporzione ».

Mi sono fatto un dovere di ricordare il rapporto del Klotz alla Camera francese, perchè ho voluto esporre dei dati di fatto che in Italia non potevamo avere ma che avevamo in Francia e nel Belgio, dove un gran beneficio, nel senso vero della parola, non ha ancora apportato la legge del perdono ai militari, ma che d'altra parte non si può dire abbia portato una delusione. Queste dunque, signori senatori, sono le disposizioni più importanti che danno un'impronta speciale al presente disegno di legge del Codice militare. Ho detto, parlando dell'abolizione in tempo di pace della pena di morte, e ripeto che a dette disposizioni io sono completamente favorevole. Ammoniva il relatore: « occorre che anche un soffio di modernità entri nelle nuove disposizioni del Codice penale militare ». Io credo che una vera affermazione di modernità siasi fatta consacrando le discusse due disposizioni nell'attuale Codice penale militare. E, poichè venire alla trattazione delle singole disposizioni, quando non sono state ancora attaccate nè criticate, io credo non doveroso, mi limito a ringraziare i signori senatori che hanno preso parte alla discussione generale; ringrazio per parte del Governo l'autorevole Commissione che ha fatto uno studio così profondo della materia ed è venuta a presentare proposte della maggiore importanza, e mi auguro che il Senato vorrà unanimemente, come fece nel 1904, passare senz'altro alla votazione di questo progetto di Codice penale militare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Inghilleri.

INGHILLERI, *Presidente della Commissione e relatore*. Cercherò di essere quanto più breve è possibile, perchè tolgo tutto il frondame e il soverchio per volgere l'esame sopra i quesiti, che sono i più importanti del tema che si di-

scute. Volendo compendiare ed assommare la splendida orazione del senatore Brusa io potrei dividerla in tre parti: una parte che chiamerei generalissima, un'altra generale ed una terza speciale.

Della parte generalissima io non m'intrattengo, perchè intorno al modo di codificare possiamo essere perfettamente d'accordo e quindi è inutile parlare oggi del segretariato che era stato istituito dal compianto Crispi, come è fuori di luogo, parmi, trattare intorno ai metodi con cui più diligentemente si possa mettere insieme una legislazione più armonica, sia nella sostanza, sia nella forma, lasciando alle volte la prima desiderare una maggiore eutritmia, e la seconda una migliore precisione.

In quanto alla parte generale mi permetto osservare unicamente al senatore Brusa che noi proprio tirati dalla logica e dalla necessità abbiamo deliberato di rinviare i due progetti, quello della procedura penale e quello dell'ordinamento giudiziario militare. E realmente con tutto il nostro buon volere di portare non solo preparata ma direi compiuta quest'opera innanzi al Senato, sarebbe stato impossibile ed inopportuno fare diversamente. Come poteva la Commissione accettare un Codice di procedura penale che è roba vecchia, che si limita a riprodurre tutte le disposizioni che sono in vigore, di fronte ad un movimento generale che è in tutta l'Europa per il rinnovamento della procedura penale, di fronte a sistemi procedurali in vigore nell'Impero austriaco e in Germania, e di fronte a un importante progetto, che già pende innanzi alla Camera dei deputati? Era logico, era opportuno che la Commissione venisse qui a proporvi: l'imputato deve essere assistito dal suo difensore, oppure: quando si ordina una perizia, occorre che un perito scelto dall'accusato possa intervenire nel giudizio che gli altri periti daranno; e così via, proponendo tutto quel rinnovamento radicale e sostanziale che è tema di discussione innanzi alla Camera dei deputati?

Quindi noi non potevamo fare proposte pratiche e opportune, e se la Commissione le avesse fatte ed il Senato le avesse accettate, si sarebbe forse pubblicato un Codice con innovazioni radicali nella procedura penale militare; e se poi sopraggiungeva il nuovo Codice di procedura penale comune in cui non fossero accettate tutte

quelle innovazioni, ci sarebbe stata questa nota stridente, che nella procedura militare vi fossero innovazioni non riconosciute nella procedura comune.

La Commissione si trovò di fronte a questa difficoltà che è realmente insuperabile; e come fummo costretti a deliberare il rinvio del Codice di procedura penale militare, così per conseguenza dovemmo rinviare anche il progetto di ordinamento giudiziario militare. Perchè mi insegna il senatore Brusa che è maestro in tutto ma specialmente in questa materia, che intimo rapporto esiste tra il procedimento e l'ordinamento giudiziario.

Non occorre che io dia ulteriori spiegazioni su questo proposito, mi pare la cosa così evidente che non occorrono illustrazioni. Piuttosto più radicale è il sistema che propone il generale Primerano; è un sistema completo, direi quasi organico, sebbene a mio modo di vedere diventi inorganico, perchè realmente quella coesistenza, quella compagine che è nell'esercito non dico che andrebbe in rovina, ma correrebbe rischio di andare in rovina. Egli non vuole rinvio, vuole la soppressione della giurisdizione militare, che per lui è resto è residuo di reminiscenze medioevali. Andiamo adagio ai ma' passi. Io vedo per esempio che le corporazioni del medio evo erano proprio il modo di vivere di alcuni ceti, erano degli organismi creati a difesa che una classe faceva di fronte all'altra. Venuta la Rivoluzione francese si sono abolite tutte queste corporazioni; però parecchie memorie rifloriscono. Rivivono sotto altre forme, *multa renascentur quae iam cecidere*. Abbiamo oggi infatti la identica manifestazione un po' più larga, molto più sviluppata, progredita in tutte le sue funzioni, in tutte le sue attività; e le corporazioni riprendono vita e vigore, l'idea è vecchia, la forma è moderna. Dunque andiamo adagio col medio evo. Il medio evo io l'ho considerato sempre come l'idea, l'abbozzo in cui si agitavano confusi tutti gli elementi, tutti gli stromenti della civiltà moderna; parte di questi rudimenti, di questi stromenti, si sono irruginiti, parte di ciò che pareva irruginito si riorbisce, si ripulisce, rivive e diventa vita attuale, vita moderna. Domando, l'organismo della giurisdizione militare è roba vecchia, è materia medioevale?

Voi per poter qualificare per roba vecchia

la giurisdizione militare mi dovrete provare che l'istituto dell'esercito, l'istituto militare bisognerebbe riformarsi radicalmente. Però se si dà uno sguardo all'Europa, ai più grandi paesi, che hanno un esercito, con una giurisdizione speciale, si può da senno affermare che le nazioni le più progredite, le più avanzate in civiltà vivano una vita da medio evo? Necessità sociali consigliano il mantenimento dell'esercito, e questo vive una vita propria, che attinge il suo essere nella ineguaglianza giuridica tra superiore e inferiore, generatrice di rapporti giuridici speciali, che costituiscono il fondamento giuridico, la base giuridica dello svolgimento dell'esercizio di questa speciale giurisdizione.

Non togliamo esempi dalla Francia; noi in casa nostra non abbiamo bisogno di togliere esempi da paesi stranieri, soprattutto quando io considero che la Francia sino ad oggi ha avuto ed ha un Codice penale militare, per cui la qualità militare di chi offende il diritto, imprime al fatto delittuoso il carattere giuridico di reato militare, e per cui ogni lesione di diritto diventava materia (*res militaris*), come dicevano i Romani. Era quindi la qualità personale del militare che improntava il fatto delittuoso del carattere giuridico militare. Ma buon Iddio! noi non siamo andati in Francia ad avere questi ammaestramenti, il nostro Codice militare è stato più logico, è stato più assennato, più accorto perchè non si è corso così all'esagerazione come in Francia presso cui sembra che perduri l'antico Codice penale militare, perchè la relazione di Merlot del 1904 non è diventata legge sino ad oggi. Non sembra quindi esagerata l'affermazione, che la nostra legislazione militare sia più conforme ai principii giuridici e in una più cauta. Per il nostro Codice penale militare la qualità militare non dà il carattere giuridico al fatto delittuoso, si richiede la qualità militare nell'individuo che commette una offesa al diritto, ma occorre pure che nel fatto delittuoso ci sia una relazione intima con la disciplina militare, o con la convivenza, o con la comunione militare. Ora la Francia propone la soppressione dei tribunali militari; questo è un progresso; dunque facciamolo noi pure. E perchè? Ma forse la Francia fonda i nuovi provvedimenti sui lamentabili casi che sono avvenuti, ma di

questi esempi, viva Dio, in Italia non ce ne sono stati; quindi ciò che può parere reazione ad un esagerato modo di esercizio di giurisdizione, ciò che può aver la parvenza di distruggere, quel che apparve e fu una volta offesa al diritto, offesa alla morale sociale, questo non può essere argomento per noi perchè, grazie a Dio, i nostri tribunali militari hanno fatto sempre il loro dovere e la politica non è entrata mai ad ispirare i loro pronunziati. (*Benissimo*).

Al senatore Brusa, che nella sua smagliante orazione ha in sostanza fatto più critiche che dispensato elogi, posso con sicura coscienza dire, che la Commissione si è adoperata con amoroso studio a compilare un Codice che non fosse estraneo a tutto il movimento progressivo, che c'è nell'attuale società. Infatti, abbiamo avuto, non dico il coraggio, ma abbiamo sentito il dovere di togliere da un paese straniero un ammaestramento, un esempio imitabile. Noi abbiamo fatto proprio ciò ch'è scritto nel Codice penale militare olandese, cioè di dar facoltà al magistrato di applicare nei casi in cui è applicabile la pena di morte, l'ergastolo. Ma deve sapere il Senato che il Codice penale olandese dà questa facoltà ai giudici in tempo di guerra, però noi che amiamo il progresso durabile, il progresso vero, quel progresso insomma che non è rovinoso, abbiamo escluso tale facoltà in tempo di guerra, perchè in tempo di guerra chi rompe paga, colui il quale non fa il suo dovere, deve subire la pena meritata. Si convinca il senatore Brusa come noi siamo stati moderatissimi; non abbiamo rinnegato tutto ciò che è progresso, ma l'abbiamo adottato in una forma tale che può essere accettata da tutti. Si convinca l'onor. Brusa che siamo conservatori, ma non codini; vogliamo il progresso, ma non il progresso che porti a distruggere, un progresso che possa produrre la demolizione di istituzioni su cui si fondano i destini della nostra patria, un'istituzione che è l'avvenire nostro, e che è la nostra speranza. Anche intorno alla condanna condizionale, che ha avuto gli elogi del senatore Brusa, e di ciò ne sono contentissimo, io non entro nel tema, poichè soprattutto il guardasigilli ne parlò con tanta competenza, ed io poi nella mia modestissima relazione ho detto tutto ciò che pro o contra si poteva esporre, quindi sarebbe inu-

tile ridire tutto quello che io ho sentito il dovere di scrivere, per caldeggiare e sostenere un istituto giudiziario non solo promettente, ma fruttuoso. Il senatore Brusa non dissente anche dalle nostre proposte sulla ubbriachezza, anzi non fu scarso di elogi e pronunziò parole di compiacimento per la Commissione, la quale richiamò il Codice penale militare alle norme generali, ai principii riconosciuti e introdotti nel Codice penale comune.

Sfuggì forse all'egregio senatore Brusa quanto è stato dalla Commissione proposto intorno alla riabilitazione.

Poichè, se timidamente fu proposta dalla Commissione del Senato del 1894, l'attuale Commissione ha dato all'istituto giudiziario della riabilitazione tutti gli effetti non solo civili ma anche militari.

All'esposizione del senatore Brusa, che ho qualificato generale, segue la trattazione speciale intorno alla distinzione dei delitti. Egli vorrebbe, se non ho mal compreso i suoi concetti, che il Codice penale militare comprenda i reati essenzialmente ed esclusivamente militari, distinguendosi ciò che è reato militare e ciò che è reato comune, ma che pure è qualificato militare. Concetto identico mi pare che abbia il senatore De Marinis, esposto specificando e svolgendolo nel caso del reato commesso da un militare.

DE MARINIS. Ne parlai in rapporto alla competenza.

INGHILLERI. Non solo in rapporto alla competenza, ma anche in rapporto al Codice penale; è una questione che può dirsi mista, perchè se si attiene all'esercizio giurisdizionale, concerne anche il metodo per definire il reato.

Questa è una questione grave e della quale non posso dissimulare l'importanza. Vi sono due scuole: vi è la scuola la quale vorrebbe unicamente che delle infrazioni puramente militari si trattasse nel Codice penale militare, e questa tesi fu sostenuta da distintissimi giuristi anche nella discussione che ebbe luogo in Senato. È un'opinione che merita tutta la considerazione.

Io ho letto anche il progetto che fu elaborato dal Merlot, deputato del Parlamento francese, nella sua relazione, e quel progetto si riduce in definitiva a non molti articoli, perchè fanno parte del Codice penale le sole violazioni

dei doveri militari: ma questo disegno di legge non è ancora legge e non sappiamo se diverrà legge. È necessario però richiamare alla memoria, che sino a quando le nuove proposte non saranno legge, vige un Codice militare in cui la qualità di militare, la persona dà il carattere giuridico al reato. Non sappiamo quel che la Francia, paese eminentemente militare, farà; dobbiamo però noi ultimi venuti tra le grandi nazioni, sapere quel che vogliamo fare. Noi vogliamo un esercito organico, un esercito in cui le energie interiori morali siano mantenute salde.

Non pare al senatore Brusa che il fatto della convivenza della comunione di vita sia qualcosa di essenziale nell'organismo dell'esercito, e che questo fatto crei rapporti giuridici speciali intesi al mantenimento della compagine dell'esercito?

E non pare al senatore Brusa, che per la tutela di cotesti speciali rapporti si debbano adoperare mezzi idonei, affinchè la comunione di vita in questo sodalizio abbia intera efficacia e affinchè si reprimano azioni che mirano a scemarne il vigore? E se questo concetto ha un valore, allora non si deve solo avere riguardo alla violazione diretta dei doveri militari, come la insubordinazione al superiore, ma anche a tutto ciò che turba la compagine dell'esercito, che diminuisce la sicurezza della convivenza, e la opinione della sicurezza della comunione della vita nel sodalizio militare.

Il senatore De Marinis mi pare parlasse del furto. Ma se il furto come è qualificato nel progetto del Codice penale militare, non è reato militare: io non so più quali siano i reati militari.

Non ho sotto occhio l'articolo e non voglio far perdere tempo al Senato, ma prego ognuno di loro di leggere questo articolo che si riferisce al furto. Il furto commesso da un militare in caserma o in luogo in cui il militare per la sua qualità ha accesso, a danno di un militare, è a parer mio un reato militare bello e buono. Come volete infatti che non abbia il carattere di delitto militare, quando si viola una somma di rapporti giuridici speciali, si abusa della qualità di militare e in luogo militare ovvero in luogo in cui per la qualità di militare si ha accesso, si attenta alla integrità patrimoniale di un altro militare? Non sono fatti cotesti che alla offesa

del diritto comune aggiungono l'offesa al diritto speciale, che la società militare pone in essere?

Se non si definisce delitto militare il furto commesso nelle circostanze previste dal Codice come è possibile mantenere la sicurezza e la opinione della sicurezza nella convivenza militare?

Il senatore Brusa ci additava a titolo d'insegnamento il Codice penale militare germanico. Se anche fossero esatte le sue affermazioni, è una esagerazione ritenere che tutto ciò ch'è germanico, è ben meditato e pensato. Anche noi abbiamo i nostri cervelli, e se vogliamo trasportare una pianta esotica nei nostri giardini, è d'uopo considerare primamente, s'essa ha la attitudine fisiologica d'adattarsi nei nostri terreni, al nostro clima. Però parmi che altrimenti codifichi il legislatore tedesco. Il Codice penale militare del 1872 nell'art. 72 prescrive così: la stessa pena colpisce colui che commette un furto a danno di un superiore, di un camerata ecc.

Il furto dunque commesso da un soldato in danno di un soldato è delitto militare. Il senatore Brusa fece una lunga recensione di vari delitti.

Io non lo seguo in questa parte, perchè possiamo più estesamente e più a proposito parlarne quando verranno in discussione gli articoli del progetto. Però nella discussione generale mi permetta il senatore Brusa dire che tanto il furto, quanto la corruzione ed altri reati sono previsti dal Codice penale militare germanico, il quale pure parla del falso là dove dice: « colui che rilascia certificati falsi o inesatti, fa rapporti falsi intorno a cose di servizio o trasmette al superiore » ecc., e altrove « colui che accetta o si fa promettere dei regali o dei doni per un atto ecc., commette un atto di corruzione », dunque vede il senatore Brusa che questi fatti che sono previsti dal Codice penale comune, lo sono anche dal Codice penale germanico, come reati militari.

In rapporto a tutto ciò che riguarda il concorso dei borghesi nei reati militari, mi pare che non ci sia disaccordo. In sostanza il Codice penale militare quale oggi è, mi creda onorevole Brusa, segna un notevole progresso. Io comprendo che se si vuole, si può sfrondare un po' ancora questo progetto, e la Commissione

del resto ha già sfrondato qualche cosa, ad esempio in materia di appropriazione indebita che la Commissione ha ammesso soltanto quando essa si compie in danno dell'amministrazione militare, ma non quando è commessa a danno di militari.

Nella discussione particolare qualche articolo che non contenga tutti gli elementi, tutti i caratteri del reato militare potremo toglierlo se egli ci fornisce elementi di convinzione, o in ogni modo possiamo intenderci al riguardo con l'onor. Brusa. Ma creda onor. Brusa, che la Commissione ha fatto un esame minuto e se pur qualche cosa abbiamo potuto omettere secondo le sue vedute, tenga conto delle premesse dei criteri da noi accettati.

E finalmente mi permetta di dire un'ultima parola che rivolgo pure e in precipuo modo al senatore Primerano, ritornando sulla questione della giurisdizione. La distinzione tra delitti comuni e delitti militari per potere anche questa parte dei delitti comuni qualificati militari demandare alla giurisdizione ordinaria, non è possibile fare. La nostra amministrazione giudiziaria, è un po' lenta, confessiamolo onor. guardasigilli, e senza ricercarne le cagioni che sono molteplici, giunge stanca dopo due anni o più. Ora crede possibile, onor. Primerano, che un militare il quale ha commesso un reato sia giudicato dopo un anno o due dal giorno che un reato ha commesso? Cosa sarà egli *medio tempore*? Senza dubbio continua il servizio militare, ma con quale rispetto dei compagni, con quale coscienza della propria dignità può fare il militare uno il quale è sotto un procedimento penale per parecchi mesi? Non prendiamo le cose a mezzo, ma facciamole logicamente e complete. Quel militare il quale commette un reato bisogna che sia deferito alla giustizia militare, la quale deve essere sollecita e pronta, deve giudicare con imparzialità, ma senza perdita di tempo. Ed io posso accertare che non vi è reato militare commesso, sul quale entro pochissimi mesi non sia pronunziata una sentenza definitiva di assoluzione e di condanna.

Questa celerità forma il fondamento della dinamica penale militare, se voi togliete questo fulcro, questo sostegno su cui la forza del sistema penale militare si basa, voi toglierete uno di quei fondamenti essenziali affinché questa grande moltitudine di persone che debbono es-

sere unite dal vincolo del dovere, siano unite non solo dalla fede nella patria, ma anche dalla convinzione che al delitto segue immediatamente la pena. (*Approvazioni prolungate — molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

BRUSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA. Anzitutto mi corre il debito di ringraziare gli onorevoli preopinanti che di me si sono molto occupati, più di ciò che io non creda meritassero le mie parole.

Al tempo stesso io prego in modo particolare l'onorevole relatore di prestarmi attenzione, poichè probabilmente la mia parola non è giunta sempre chiara ai suoi orecchi. Debbo supporlo perchè, con molto zelo, con molta coscienza, egli ha esaminato ciò che io, secondo che a lui è parso, avrei detto. Desidero che non vi siano equivoci. Lungi dall'aver io combattuto senza tregua il progetto del Governo e della Commissione, io l'ho sostenuto, e l'ho sostenuto colle deboli mie forze, nel modo che a me pareva il solo possibile.

Il solo modo possibile è quello, onorevoli colleghi, di riconoscere che coordinare un Codice ad un altro, vuol dire non dipartirsi dall'altro per fare delle novità profonde, novità profonde che il senatore Brusa non ha sostenute. Progresso il senatore Brusa vuole, come lo vogliono il Governo e la Commissione; egli pure è d'avviso che questo progresso debba essere graduale, e le sue parole non attestano altro. Ho il dovere, verso il Senato, di dichiararlo nel modo più formale. Ci fu indubbiamente equivoco, me ne dispiace, e mi vedo pertanto costretto a riprendere la parola per dissiparlo.

Parlando in generale, un progresso più rapido nella riavocazione dei misfatti di diritto comune e della sua propria giurisdizione, non era, non è il caso di spingerlo tutto d'un tratto sino all'estremo limite nel momento e nelle condizioni attuali: e il Governo e la Commissione se ne sono fatta una ragione. E così doveva essere, una volta che il Governo, in forza del metodo adottato nel rivedere la legislazione penale militare, ha creduto che altra via da seguire non vi fosse più adatta di quella di coordinare la legislazione militare futura alla esistente per il diritto penale comune. Dissi e

ripeto che, ciò posto, non c'era veramente altra via migliore. Partendo da una siffatta dichiarazione era impossibile, lo dichiaro formalmente, che dalla mia parola uscisse una dichiarazione siffatta, da suonare censura tanto estesa, tanto profonda, alla condotta, non solo della Commissione, ma anche del Governo. Questo era, dal canto mio, impossibile. Ho bensì notato per elenco i reati che da un punto di vista riformatore, forse più astratto che reale, si sarebbero potuti sceverare dal codice penale militare; ma non ho mica detto che si dovessero assolutamente e sin d'ora sceverare tutti i reati comuni commessi da militari, e più o meno coloriti, dal consorzio e dalle abitudini della vita militare. Non l'ho detto, e mi sono invece fatto forte delle parole del nostro illustre relatore; il quale, collocati nel diritto speciale militare i reati esclusivamente di natura militare, ha osservato, e non senza ragione, che la vita militare nel Consorzio tra commilitoni nella caserma e nel reggimento, importi di necessità, per gl'individui vincolati alla bandiera della patria, una specie di carattere a sè nel reato comune.

Ed io dissi che questo è inevitabile, non foss'altro nelle presenti condizioni del nostro diritto, dei nostri costumi e delle idee militari prevalenti.

Solo io mi sono permesso, e credo averlo modestamente fatto, di additare qualche reato e di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sulla possibilità di trovarne altri, che forse nemmeno la ragione del consorzio speciale della vita militare varrebbero a giustificare, perchè il carattere oggettivo di reato militare fosse a quelli attribuito. Io mi sono mostrato quindi favorevole a un progresso, che direi moderato.

Il diritto che oggi è in vigore, che cosa considera come reato militare? Questa qualificazione nei Codici militari vigenti è attribuita a qualunque reato che da individui appartenenti all'esercito e all'armata siasi commesso contro l'amministrazione militare. Ciò basta, agli occhi del nostro legislatore attuale, e io credo che su di ciò non ci sia dubbio in quest'Aula. Ma poi il concetto di amministrazione vi è preso molto largamente, come ho avuto l'onore di dimostrare; e per tal modo l'interesse che la medesima ha e può avere, essendo

più o meno diretto, più o meno proprio di essa, e se esclusivo talvolta, non esclusivo sempre, si viene, per via di conseguenza, a vedere anche reati, pochi o molti, i quali quantunque potrebbero rientrare nell'orbita del diritto comune, ne rimangono al di fuori e passano sotto una giurisdizione impropria: giurisdizione tanto, io penso, più impropria, in quanto che oggidi, e anche dopo la pubblicazione del Codice che stiamo per approvare, fino a che, cioè, non sia riformata la costituzione dei tribunali militari e dei loro riti processuali, mancano quei giudici e quelle forme processuali che meglio convengono alla giustizia, per reati di diritto comune, commessi da militari nel consorzio della vita militare.

La questione si riduce pertanto a sapere precisamente in quali limiti le necessità vere ed esclusivamente proprie dell'amministrazione militare, si facciano sentire per quei reati che altrimenti dovremmo reputare reati comuni.

Nelle condizioni in cui ora il legislatore italiano deve decidersi, è questione di limiti, non già questione di essere o non essere, di mio o di tuo, di sì o di no.

Io non ho sostenuto la tesi dell'onor. De Marinis, tesi rispettabilissima, come del resto ha anche convenuto il nostro egregio Relatore.

Io mi sono lasciato forse un po' troppo andare a dire piuttosto che noi siamo ora propclivi ad essere più larghi, più facili ad ammettere anche reati non militari, anche reati comuni, perciò che i medesimi siano commessi nel consorzio della vita militare.

Ai tempi futuri, con circostanze più atte alla rigorosa segregazione, sarà riservato il compito di far prevalere in più vasta misura il diritto comune. Ciò non toglie che, se fosse possibile già oggi definire questioni di giurisdizione e di rito giudiziario militare, io non avrei sentito tanto vivo il desiderio di restringere la competenza del Codice penale militare. Un giudice, non puramente militare, offrirebbe già una importante garanzia di buona giustizia per reati non esclusivamente militari. Un giudice misto, come è il tribunale supremo di guerra, composto dei due elementi, militare e giuristico, giustificherebbe di più le larghezze che nel progetto si usano alla giustizia militare. Io non avrei, in tal senso, che a ricordare quanto è stato detto dall'onor. Primerano e

dall'onor. De Marinis, perchè la questione della cernita dei reati comuni dai militari, nella nostra legislazione è, in pratica, più o meno connessa con quella dei tribunali e della procedura penale militare.

Questo è il mio modo di vedere, e credo che questo non si discosti menomamente da quello della Commissione e del Governo, e ch'essi hanno inteso di seguire col sistema del progetto presentato.

Io spero che questa mia dichiarazione varrà a dissipare ciò che a me è sembrato non altro che un equivoco.

Io desidero pertanto che soprattutto il mio rispettabilissimo e onor. collega e amico, il senatore Inghilleri, voglia riconoscere che i dissensi, mi si conceda dirlo, su di un punto così capitale com'è quello del carattere militare del reato, nelle condizioni attuali del diritto italiano, non giovino al credito della legge, che sta per uscire da quest'Aula. Noi dobbiamo possibilmente esser concordi nel ritenere che non s'ha da fare un salto, per voler progredire, e le parole che da ultimo pronunciava l'egregio relatore, rappresentano, a mio senso, la verità vera che si deve pronunciare in questo argomento.

Noi non possiamo proseguire per una via affatto nuova. Egli lo disse benissimo, e io lo confermo volentieri, pure dal canto mio. Anche l'esempio francese non ci deve illudere, oltrechè si trova come ancora campato in aria, *in itinere*, essendo quella riforma non ancora un fatto compiuto.

L'onor. Inghilleri ha cento volte ragione, quando parla così. Mi consenta egli pertanto, che io gli dica che noi non siamo così separati, come a lui è parso che fossimo. Io sono perfettamente d'accordo con lui, che la questione non è di cambiare il fondo delle cose, e che invece la questione è di andare gradatamente sceverando dal diritto militare quei reati che potrebbero benissimo, senza il più lontano inconveniente, e con vantaggio anzi dell'esercito, essere ritolti dalla giurisdizione e dal Codice penale militare e avvocati al diritto comune; e mi auguro che, prima o poi, e più presto sarà, meglio sarà, che anche i tribunali militari si trasformino, conservandosi. Io credo che il progresso non escluda la conservazione, e la conservazione non escluda il progresso. Non

si può fare dei salti nel buio; in questo il Senato può esser sicuro che non troverà, nè ora nè mai, nelle mie parole alcunchè di dissonante.

INGHILLERI, *presidente della Commissione e relatore*. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Mi permetta l'egregio senatore e amico Brusa, che mi ha onorato di questo titolo, che accetto volentieri, di dichiarare che posso forse ammettere, che in qualche parte abbia potuto fraintendere il suo discorso; e in pari tempo significargli, che, quando era in dubbio sopra qualche concetto, che così egregiamente il nostro collega espose al Senato, mi sono rivolto a qualche nostro collega, domandando se i concetti da lui svolti erano quali io li aveva compreso. E gli interrogati mi raffermaivano nella interpretazione.

Se ho frainteso, sono in buona compagnia. Ora dichiaro d'essere contentissimo e lietissimo che il senatore Brusa, che è maestro in questa materia, ci dia il suo autorevole appoggio, affinché questo progetto di legge possa andare in porto.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione sarà rimandato a domani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione per la nomina:

di un componente della Commissione di finanze:

Senatori votanti . . . . . 83

Maggioranza . . . . . 42

Il senatore Roux . . . . . ebbe voti 47

» Casana . . . . . » 24

» Cavasola . . . . . » 1

» Vigoni Giulio. . . . . » 1

» Pelloux Leone . . . . . » 1

Schede bianche 9.

Eletto il senatore Roux;

di un commissario nella Commissione dei trattati internazionali:

Senatori votanti . . . . . 84

Maggioranza . . . . . 43

Il senatore Arcoleo . . . . . ebbe voti 70  
 » Carafa D'Andria . . . . . » 4  
 » Rossi Luigi . . . . . » 2  
 » Greppi . . . . . » 1  
 » De Martino . . . . . » 1

Schede bianche 6.

Eletto il senatore Arcoleo;

di un commissario al Consiglio superiore del lavoro:

Senatori votanti . . . . . 83

Maggioranza . . . . . 42

Il senatore Lucchini Giovanni. ebbe voti 53

» Rossi Giovanni . . . . . » 16

Voti nulli o dispersi 3.

Schede bianche 11.

Eletto il senatore Lucchini Giovanni.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Canevaro per la concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della « Lega Navale Italiana ».

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Codice penale militare (N. 201 - *Seguito*);

Codice di procedura penale militare (N. 202 - *Seguito*);

Ordinamento giudiziario militare (N. 203 - *Seguito*);

Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo (N. 423);

Trasferimento della sede della pretura del mandamento da Staiti a Brancaleone Marina (N. 422):

Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell'art. 202 del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 (N. 438);

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 249);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 10 febbraio 1907 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1907

### Riordinamento degli Istituti per la Giustizia amministrativa

#### Art. 1.

Agli art. 1, 5, 6, 7, 8 della legge sul Consiglio di Stato (Testo unico approvato con Regio decreto 2 giugno 1889 n. 6166) sono sostituite le disposizioni seguenti:

Art. 1. Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di 5 presidenti di Sezione, di 35 consiglieri, di 10 referendari, di un segretario generale e di 5 segretari di Sezione.

Art. 5. Il Consiglio di Stato si divide in 5 Sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente per decreto Reale.

La quarta e la quinta sono giurisdizionali, e decidono quella sui ricorsi di cui all'art. 24 e questa sui ricorsi di cui all'art. 25.

Ogni Sezione sarà presieduta da un presidente proprio. Il presidente del Consiglio di Stato presiederà le adunanze generali, e potrà presiedere le Sezioni consultive nelle quali reputasse d'intervenire.

Art. 6. Ciascuna Sezione si compone di un presidente e di 7 consiglieri. Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di Sezione.

Art. 7. I referendari e i segretari saranno assegnati a ciascuna Sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.

A ciascuna delle Sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche tre referendari.

Tanto nelle Sezioni consultive quanto nelle giurisdizionali i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne riferiscono alla Sezione e quando ne sia il caso al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto

deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.

Art. 8. Al principio di ogni anno saranno designati con decreto Reale, il presidente e i consiglieri di ogni Sezione, in modo però che in ciascuna Sezione giurisdizionale non siano mutati più di due consiglieri dalla composizione dell'anno precedente.

Ove manchi in qualche Sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre Sezioni.

#### Art. 2.

L'art. 12, n. 3 e 4, primo capoverso, della legge 2 giugno 1889 n. 6166 (serie 3<sup>a</sup>) e l'articolo 23 della legge stessa, sono rispettivamente modificati con la sostituzione delle disposizioni che seguono:

Art. 12, n. 3. Sulla esecuzione delle provvisori ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale.

N. 4, primo capoverso. Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazioni in via gerarchica.

Tali ricorsi non saranno più ammessi dopo 180 giorni da quello, in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento; e saranno notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto, nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 23. Avuto il parere di una Sezione, il ministro può, salve le disposizioni dell'art. 27,

richiedere al presidente, che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.

#### Art. 3.

L'art. 25 della predetta legge è modificato nei modi che appresso:

In principio alla enunciativa « La Sezione IV » è sostituita l'enunciazione « La Sezione V ».

Dopo il n. 9 e prima del comma finale sono inseriti con ordine di enumerazione progressiva i dieci numeri contenuti nell'art. 21 della legge 1<sup>o</sup> maggio 1890, n. 6837; ed aggiunti i tre numeri seguenti:

N. 20. Dei ricorsi in materia di speditività e di ricovero degli inabili al lavoro.

N. 21. Dei ricorsi contro le decisioni pronunciate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 1 della legge 1<sup>o</sup> maggio 1890, e da ogni altra disposizione legislativa, che attribuisca alle Giunte stesse giurisdizione anche nel merito.

N. 22. Dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Ai ricorsi prodotti alla Sezione V è applicabile il disposto del secondo comma dell'articolo 24.

#### Art. 4.

Dopo l'art. 28 comma 2 della legge svenunciata è aggiunto il seguente capoverso:

Tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non può essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re di fare opposizione. In caso contrario il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale.

#### Art. 5.

Agli art. 30 secondo comma, 31, 32, 34 ultimo inciso, 35, 36 primo comma, 37, 38 della legge stessa sono rispettivamente sostituite le disposizioni che seguono:

Art. 30, secondo comma: il ricorso è diretto alla Sezione competente, e deve essere nei termini suddetti notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce.

I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti, o alcuna di esse, risiedono in altro Stato d'Europa, e di novanta, se risiedono fuori d'Europa.

Art. 31. Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso l'autorità e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale con le stesse forme prescritte per il ricorso.

La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso.

L'originale del ricorso incidentale con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni dieci.

Se colui che vuol produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione è aumentato nella misura indicata al capoverso 2 dell'art. 30.

I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.

Il ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.

Art. 32. Nei casi di urgenza il presidente della Sezione, alla quale è diretto il ricorso, può abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.

Per gravi motivi può anche prorogarli.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale.

Art. 34 ultimo inciso. I ricorsi indicati nei numeri 8 e 20 dell'art. 25 sono trattati e decisi

in Camera di Consiglio, sulle memorie delle parti.

Art. 35. I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, come pure le decisioni e i provvedimenti di qualsivoglia natura emanati in detta sede, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa: non sono soggetti a tassa di registro.

La presentazione di qualunque ricorso o domanda in sede giurisdizionale si ha per non eseguita, se non sia accompagnata dal deposito di tanti fogli bollati quanti ne vengano richiesti dal segretario.

In caso di inadempimento a tale prescrizione la Sezione competente dichiara in Camera di Consiglio con provvedimento esente da bollo la decadenza del ricorso o della domanda presentata.

L'art. 2 del Regio decreto 6 aprile 1890, n. 6764, è abrogato.

Art. 36, comma 1°. Le decisioni in sede giurisdizionale, salvo il disposto dell'art. 38, sono prese con l'intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti.

Art. 37. Se la Sezione, a cui è diretto il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

La Sezione V può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio nei modi che saranno determinati dal regolamento di procedura.

Art. 38. Se la Quarta Sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento impugnato, e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente. Se lo accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

La Sezione V se non dichiara inammissibile il ricorso, o non lo accolga per motivi d'incompetenza rimettendo l'affare alla competente

autorità amministrativa, decide anche nel merito.

Se l'una o l'altra Sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, potrà su richiesta delle parti o di ufficio, rinviare con ordinanza la discussione della controversia alla adunanza plenaria col concorso di nove votanti.

Alla stessa adunanza plenaria spetterà esclusivamente di regolare la competenza quando sorgano conflitti positivi o negativi di giurisdizione fra la IV e la V Sezione.

Per tali effetti saranno al principio di ogni anno designati con decreto Reale, il presidente e quattro consiglieri per ciascuna Sezione giurisdizionale, che dovranno costituire l'adunanza plenaria, e il segretario incaricato di assistervi.

Le norme del procedimento saranno determinate dal Regolamento.

#### Art. 6.

Agli articoli 40 e 41 della medesima legge sono sostituiti i seguenti:

Art. 40. L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Sezione avanti la quale pende il ricorso può dichiararla anche di ufficio.

Art. 41. Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

#### Art. 7.

Le parti in causa o la pubblica Amministrazione dovranno domandare con separate istanze ai presidenti delle Sezioni contenziose, la fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi.

I ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura.

#### Art. 8.

Sono soppressi: l'ultimo inciso dell'art. 13 dopo la parola Sezione, e gli articoli 15 e 16 del testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, della legge sul Consiglio di Stato.

## Art. 9.

Nella legge 1° maggio 1890, n. 6837, sull'ordinamento della giustizia amministrativa l'art. 21 è soppresso.

All'art. 9 è aggiunta la disposizione seguente:

È applicabile anche alla domanda e ai ricorsi presentati alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale la disposizione dell'articolo 35 della legge sul Consiglio di Stato modificato dalla presente legge, riferibilmente al deposito prescritto dall'art. 10 del regolamento per gli uffici di segreteria della Giunta provinciale amministrativa pubblicato con Regio decreto 4 giugno 1891, n. 273.

La decadenza per inadempimento all'obbligo del deposito sarà pronunciata dalla Giunta in Camera di Consiglio con ordinanza esente da bollo.

Agli art. 13 primo comma, 15 e 19 sono sostituiti i seguenti:

Art. 13 primo comma. Nell'esercizio della giurisdizione attribuitagli dalla presente, o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'intervento in qualità di presidente del prefetto, o di chi ne fa le veci, dei due consiglieri di prefettura e dei consiglieri elettivi più anziani.

Art. 15. L'incompetenza per ragione di materia può essere proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta provinciale deve pronunciarla anche d'ufficio.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla competente Sezione del Consiglio di Stato, salvo poi sempre, contro le decisioni, che da questa saranno proferite, il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 19. Salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 15 modificato dalla presente legge, contro le decisioni della Giunta provinciale possono entro il termine di 30 giorni della ricevuta notificazione ricorrere al Consiglio di Stato:

a) le parti interessate, di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;

b) la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende ancorchè non siano intervenuti o non siasi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale.

Nei casi dell'art. 2 il ricorso è diretto alla Sezione IV, e proposto per violazione di legge o per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere non compresi nella legge 31 marzo 1877, n. 3761. Nei casi dell'art. 1° è proposto davanti alla Sezione V e può estendersi anche al merito.

Ciascuna Sezione pronunzia sul ricorso colle norme e per gli effetti rispettivamente determinati dalla legge sul Consiglio di Stato modificata dalla legge presente.

*Disposizioni transitorie e finali.*

## Art. 10.

Il termine di 180 giorni per proporre ricorso al Re comincerà a decorrere da quello della attuazione della presente legge riguardo ai provvedimenti anteriori, di cui l'interessato abbia avuto comunicazione.

## Art. 11.

La decadenza stabilita dall'art. 35 della legge sul Consiglio di Stato con le modificazioni introdotte dalla presente legge, si applicherà anche ai ricorsi e alle domande che si trovino giacenti in stato di non procedibilità nella segreteria della Sezione IV all'attuazione di questa legge.

Da tale epoca decorrerà un termine di sessanta giorni per effettuare il deposito occorrente.

I ricorsi e le domande che dentro il detto termine saranno regolarizzati, verranno rimessi in corso davanti alla Sezione competente a norma della presente legge. Gli altri saranno dichiarati decaduti con ordinanza esente da bollo del presidente della Sezione IV.

## Art. 12.

Per i ricorsi prodotti anteriormente alla promulgazione della presente legge il termine di tre anni indicato nell'art. 7 comincerà a decorrere dal giorno in cui andrà in esecuzione la legge stessa.

Per i suddetti ricorsi il presidente avrà tuttavia facoltà di provvedere nel primo triennio alla loro iscrizione d'ufficio in registro a norma delle disposizioni contenute nell'art. 55 del re-

golamento di procedura dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato 17 ottobre 1889, n. 6516, ancorchè non sia prodotta domanda di udienza.

Art. 13.

Tutti i ricorsi proposti in base all'art. 25 della legge organica suannunciata, che all'attuazione di questa legge si troveranno pendenti avanti la IV Sezione, e sui quali non sia stato emesso verun provvedimento, saranno senz'altro devoluti alla Sezione V.

Art. 14.

Le disposizioni sostituite agli art. 13, 15, 19 della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa saranno applicate anche ai ricorsi che si trovassero pendenti avanti le Giunte provinciali all'attuazione della presente legge.

Art. 15.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato:

1° di riunire rispettivamente in testi unici le disposizioni di questa legge sul Consiglio di Stato, testo unico, 2 giugno 1889, n. 6166, e

con quelle della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa 1° maggio 1890, n. 6837; modificando nei limiti ed agli effetti del coordinamento anche con le altre leggi vigenti. In quanto riguardino le giurisdizioni amministrative, il contesto letterale delle enunciate e delle disposizioni contenute nelle predette leggi 2 giugno 1889 e 1° maggio 1890;

2° di aggiungere alle disposizioni in vigore per il gratuito patrocinio quelle altre che occorressero per l'applicazione di questo disegno di legge.

Art. 16.

Con Regi decreti, su proposta del Ministero dell'interno e sentito parimenti il Consiglio di Stato, saranno stabilite le modificazioni da apportarsi ai regolamenti per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, per la procedura davanti alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio stesso e davanti alle Giunte provinciali nell'esercizio delle attribuzioni giurisdizionali.

Sarà pure fissato per decreto Reale non più tardi di mesi sei dalla pubblicazione, il giorno in cui la presente legge andrà in vigore coi relativi regolamenti, e provveduto a quanto possa occorrere per la sua esecuzione.

*Tabella degli stipendi del personale del Consiglio di Stato.*

Presidente del Consiglio . . . . .		L. 15,000
Cinque Presidenti di Sezione con lo stipendio di . . . . .	L. 12,000	» 60,000
Trentacinque Consiglieri . . . . .	» 9,000	» 315,000
Quattro Referendari 1ª classe . . . . .	» 7,000	» 28,000
Sei Referendari 2ª classe . . . . .	» 6,000	» 36,000
Segretario Generale . . . . .		» 8,000
Cinque Segretari di Sezione . . . . .	L. 5,000	» 25,000